

GESTIONE DEI RIFIUTI, TERRE E SCAVI IN CANTIERE

Catania 5 giugno 2026



DISCIPLINA TERRE & ROCCE DA SCAVO E RIFIUTI NEI CANTIERI EDILI
Procedure, End of Waste e profili di responsabilità per il professionista
architetto e ingegnere Fabio Lucchese

Normativa di riferimento

- ➔ • Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e s.m.i. Parte IV Rifiuti - Testo Unico Ambientale acronico TUA
- Decreto Legislativo n.116 del 03/09/2020 - Modifiche al D.lgs 152/2006
- ➔ • Decreto Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998 e s.m.i. – Procedure semplificate, specifiche sottoprodotti, set analisi laboratorio
 - 5.9 Attività demolizione e manutenzione linee di telecomunicazione e apparati elettrici
 - ➔ 7.1 Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto
 - 7.2 Rifiuti di rocce di cave autorizzate
 - 7.11 Pietrisco tolto d'opera nei lavori ferroviari
 - 7.13 Sfridi di produzione di pannelli di gesso derivanti dalla demolizione di edifici
 - 7.14 Detriti di perforazione , 7.15 fanghi di perforazione
 - 8.1 Attività disinstallazione di infrastrutture ferroviarie
 - 12.7 Lavaggio inerti attività estrattive
- ➔ • Decreto Ministero dell'Ambiente del 12/06/2002 n.161 – Procedure semplificate rifiuti pericolosi
- ➔ • Decreto del Presidente della Repubblica 13/06/2017 n.120 – Terre e rocce da scavo
- ➔ • Decreto Ministero dell'Ambiente 28/08/2018 n.69 – Cessazione qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso
- ➔ • Decreto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 28/06/2024 n.127 – Inerti da costruzione e demolizione
- Circolare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 15 luglio 2005, n. UL/2005/5205
- Demolizione selettiva UNI 75:2020
- Criteri minimi Ambientali DM Ambiente 11/10/2017

D.Lgs 152-2006

art. 177

1. **La parte quarta del presente decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati**, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE modificata dalla direttiva UE 2018/851 prevedendo misure volte a **proteggere l'ambiente e la salute umana**, ((evitando o riducendo la produzione di rifiuti, gli impatti negativi)) della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi fondamentali per il passaggio a un'economia circolare e per assicurare la competitività a lungo termine dell'Unione)).

2. **La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse.**

art. 178-bis

Responsabilità estesa del produttore

art. 179

Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti

La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto di una **gerarchia**:

- a) prevenzione;
- b) preparazione per il riutilizzo;
- c) riciclaggio;
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
- e) smaltimento.



D.Lgs 152-2006



CER 15.01.10*

Imballaggi contenenti
residui di sostanze
pericolose



Fonte: Pinterest, arredo con fusti

D.Lgs 152-2006

art. 182 – Smaltimento di rifiuti

6-bis Le attività di raggruppamento e **abbruciamento** in piccoli cumuli e in quantità **non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali** di cui all'art. 185 comma 1, lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono **normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti**, e **non attività di gestione dei rifiuti**. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei materiali di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Art. 256-bis – DL 116/2025

Combustione illecita di rifiuti

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo **non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato**



D.Lgs 152-2006

art . 183 – Definizioni

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

rifiuti urbani: (DOMESTICI)

1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti (abbandonati)** sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137)
- 6-bis. i rifiuti accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune;

rifiuti speciali: (NON DOMESTICI)



ASSIMILABILI

rifiuto pericoloso: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto



Allegato I della parte IV

Allegato I

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

- | | | | |
|------|---|-----|---|
| H1 | «Esplosivo»: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene; | H7 | «Cancerogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza; |
| H2 | «Comburente»: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica; | H8 | «Corrosivo»: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva; |
| H3-A | «Facilmente infiammabile»: sostanze e preparati: <ul style="list-style-type: none">- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o- gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose; | H9 | «Infettivo»: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi; |
| H3-B | «Infiammabile»: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C; | H10 | «Teratogeno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza; |
| H4 | «Irritante»: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria; | H11 | «Mutageno»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza; |
| H5 | «Nocivo»: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata; | H12 | Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; |
| H6 | «Tossico»: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte; | H13 | Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate; |
| | | H14 | «Ecotossico»: sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente. |



D.Lgs 152-2006

art . 183 – Definizioni

produttore : qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi

regime di responsabilità: estesa del produttore: le misure volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;

gestione dei rifiuti: la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari. **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti** le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e **deposito preliminari alla raccolta di materiali** o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici o vulcanici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

recupero: (Altri contesti) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, **sostituendo altri materiali** che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. **L'allegato C della parte IV** del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero. **(NOTA deve essere effettuato da soggetti autorizzati)**



Operazioni di recupero

N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'articolo 2, i rifiuti devono essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.

- R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia
- R2 Rigenerazione/recupero di solventi
- R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
- R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
- R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
- R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
- R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
- R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
- R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
- R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
- R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
- R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11
- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- R14 *Voce soppressa dall'art. 2, comma 42-bis, D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4.*



D.Lgs 152-2006

art. 183 – Definizioni

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del presente decreto, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla medesima parte quarta;

deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'[articolo 185-bis; cc\)](#)

emissioni: le emissioni in atmosfera di cui all'articolo 268, comma 1, lettera b); - Parte III

scarichi idrici: le immissioni di acque reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); ii) – Parte V

inquinamento atmosferico: ogni modifica atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a);

centro di raccolta: area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta e' data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata , di cui al [decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#);

sottoprodotto: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2; qq-bis)



13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.

Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed eventualmente locale.

MBALLAGGI CONTAMINATI

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti



Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Smaltimento attraverso le acque reflue - informazioni pertinenti

Non gettare i residui nelle fognature.

Trattamento dei rifiuti di contenitori/imballaggi

Si tratta di un rifiuto pericoloso; possono essere utilizzati soltanto gli imballaggi approvati (ad esempio secondo ADR). Maneggiare gli imballaggi contaminati nello stesso modo della sostanza stessa. Gli imballaggi completamente vuoti possono essere riciclati.

13.2 Disposizioni pertinenti riguardanti i rifiuti

La determinazione dei codici/delle denominazioni dei rifiuti deve secondo l'ordinanza relativa al catalogo dei rifiuti deve essere effettuata in maniera specifica a seconda dei settori e dei processi.

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 3 infiammabile
HP 4 irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari

13.3 Osservazioni

I rifiuti devono essere separati in base alle categorie che possono essere trattate separatamente dagli impianti locali o nazionali di gestione dei rifiuti. Fare riferimento alle prescrizioni nazionali o regionali pertinenti. Gli imballaggi non contaminanti e vuoti possono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Rifiuti derivanti da residui/prodotti inutilizzati Smaltire in conformità alle normative locali. I rifiuti sono classificati come pericolosi. Eliminare rispettando le Direttive Europee che riguardano i rifiuti o i rifiuti pericolosi.

Imballaggio contaminato

Smaltire questo contenitori in un punto di raccolta rifiuti pericolosi o speciali. I contenitori vuoti conservano un residuo di prodotto, (liquido e/o vapore) e possono essere pericolosi. Conservare il prodotto e il contenitore vuoto lontano da calore e scintille.

Catalogo Europeo dei rifiuti (EWC)

Secondo l'European Waste Catalog (Catalogo europeo dei rifiuti), i codici dei rifiuti non sono specifici per prodotto bensì per applicazione.

Altre informazioni

Non svuotare nelle fognature. I codici rifiuti devono essere assegnati dall'utente in base all'applicazione per cui il prodotto è stato impiegato. Può essere messo in discarica o incenerito, se in conformità ai regolamenti locali. Non immettere questo composto chimico nell'ambiente. Non gettare i residui nelle fognature.

Ordinanza svizzera sui rifiuti

Lo smaltimento deve avvenire in conformità alle leggi e alle normative regionali, nazionali e locali applicabili. Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ordinanza sui rifiuti, ADWO) SR 814.600
<https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2015/891/it>

Sezione 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

Eliminare i prodotti di scarto attraverso una discarica autorizzata. Come alternativa di smaltimento, incenerire in un inceneritore autorizzato. Un appropriato smaltimento può richiedere l'uso di combustibile aggiuntivo durante i processi di termodistruzione. I prodotti di combustione includono acidi alogenidrici (HCl/HF/HBr). L'inceneritore deve essere autorizzato al trattamento di rifiuti contenenti composti alogenati. I contenitori utilizzati per il trasporto e la manipolazione dei prodotti chimici pericolosi (sostanze, miscele, preparati classificati pericolosi secondo le normative vigenti) devono essere considerati, immagazzinati, trattati e smaltiti come rifiuti pericolosi se non sono definiti diversamente dalle normative sui rifiuti applicabili. Le autorità competenti stabiliscono i siti di trattamento, deposito, smaltimento autorizzati disponibili.

La classificazione di un rifiuto è basata sull'applicazione del prodotto da parte dell'utilizzatore. Dal momento che questa fase non dipende da 3M non vengono forniti codici rifiuto per i prodotti dopo l'utilizzo. Si faccia riferimento alla direttiva europea sulla codifica dei rifiuti (2000/532/CE e s.m.i.) per assegnare il codice rifiuto corretto. Assicurarsi che siano rispettate le normative nazionali e regionali applicabili e che lo smaltitore sia autorizzato.

Codice europeo dei rifiuti (sul solo prodotto inalterato, come venduto)

070103* solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque madri
140602* altri solventi e miscele di solventi, alogenati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

Rifiuti Pericolosi : La classificazione del prodotto potrebbe rientrare nei criteri previsti per i rifiuti pericolosi.

Considerazioni sullo smaltimento : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Smaltire in base alle leggi regionali, statali e locali applicabili. Se questo prodotto viene miscelato ad altri rifiuti, il codice rifiuto originale non potrà più essere applicato e occorrerà assegnare un codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)

Secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) il prodotto all'atto del suo smaltimento è classificato:

Codice rifiuto	Designazione rifiuti
EWC 08 01 12	pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

Imballo

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.

Considerazioni sullo smaltimento : Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza, rivolgersi all'opportuno ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti indicazioni circa la classificazione dei contenitori vuoti. I contenitori vuoti devono essere scartati o ricondizionati. Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le prescrizioni normative locali o nazionali.

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale

SCHIUMA POLIURETANICA

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzo del prodotto : Schiuma di poliuretano

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Etichettatura aggiuntiva

«A partire dal 24 agosto 2023 l'uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».

L'uso di questo prodotto può provocare reazioni allergiche nei soggetti già sensibilizzati ai diisocianati.

I soggetti affetti da asma, eczema o problemi della pelle dovrebbero evitare il contatto, incluso il contatto cutaneo, con questo prodotto.

Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387).

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

: La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile.
I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto.
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
Eliminare i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite un appaltatore autorizzato all'eliminazione di rifiuti.
L'eliminazione di questo prodotto, di soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere eseguita attenendosi sempre ai requisiti della legge sulla protezione dell'ambiente e l'eliminazione dei rifiuti ed ai requisiti delle autorità regionali locali per Evitare la dispersione ed il deflusso del materiale versato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

Catalogo Europeo dei rifiuti

16 05 04* gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose


Contenitori contaminati

: 15 01 10* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

ISOCIANATO


(struttura di gruppo)

Azoto-Carbonio-Ossigeno



DIISOCIANATI

(es. difenilmetano)



Gli **isocianati** sono una classe di **composti chimici organici** contenenti il gruppo funzionale-NCO. Essi sono noti per la loro **elevata reattività, che li rende indispensabili nella produzione di materiali come poliuretani, adesivi, sigillanti e vernici.** In particolare, nelle vernici industriali, gli isocianati agiscono come agenti di reticolazione, una funzione fondamentale per **formare rivestimenti duri, resistenti e duraturi.**

L'uso di questi prodotti **comporta rischi significativi per la salute,** motivo per cui è essenziale adottare misure di sicurezza adeguate.

L'esposizione può avvenire per inalazione, contatto con la pelle o ingestione. Gli effetti nocivi derivano soprattutto dalla loro capacità di reagire con i tessuti umani, causando danni sia a breve che a lungo termine.

1. **Problemi respiratori:** L'inalazione di vapori di isocianati può irritare le vie respiratorie, causando tosse, difficoltà respiratorie e, in casi estremi, asma professionale. Le persone esposte frequentemente agli isocianati possono **sviluppare sensibilità chimica,** una condizione in cui anche minime esposizioni future possono scatenare gravi sintomi respiratori.

2. **Reazioni cutanee:** Il contatto con la pelle può provocare irritazioni, dermatiti e reazioni allergiche. Gli isocianati possono penetrare facilmente attraverso la pelle, causando sensibilizzazioni che possono portare a gravi problemi anche con piccole esposizioni successive.

3. **Danni agli occhi:** Il contatto diretto degli isocianati con gli occhi può provocare gravi irritazioni, con arrossamento, bruciore e, nei casi più gravi, danni permanenti alla vista.

4. **Effetti a lungo termine:** L'esposizione cronica agli isocianati è stata associata a problemi respiratori persistenti e a un aumentato rischio di malattie polmonari. Le persone che sviluppano sensibilità agli isocianati possono essere costrette a cambiare lavoro per evitare esposizioni anche minime, poiché l'asma professionale indotta dagli isocianati è spesso irreversibile.

Protezioni

Mascherine respiratorie, guanti, indumenti. Occhiali protettivi, sistemi di ventilazione

Un'agenzia dell'Unione europea Accedi italiano (it)

ECHA
EUROPEAN CHEMICALS AGENCY

L'Agenzia [Stampa](#) [Contatti](#) [Posti di lavoro](#)

[LEGISLAZIONE](#) [CONSULTAZIONI](#) [RICERCA DI SOSTANZE CHIMICHE](#) [ASSISTENZA](#)

ECHA > RICERCA DI SOSTANZE CHIMICHE

Informazioni sulle sostanze chimiche

Search for REACH registrations

**Regolamento CE 1907/2006 – Registration, Evaluation,
Authorisation and Restriction of Chemicals**

REACH registration data and the old Classification & Labelling (C&L) Inventory have been removed from ECHA's website. The remaining data on ECHA's website is still updated daily. See below for more information on the transition to ECHA CHEM.

Up-to-date REACH registration data, the Classification & Labelling (C&L) Inventory, and information on regulatory processes and obligations under REACH, CLP, POP and DWD can now be found in ECHA CHEM. We continue to develop ECHA CHEM further throughout the year, to bring additional data and improvements to users. See here for more information on the transition to ECHA CHEM. Ca 300 REACH registration dossiers remain unavailable following a technical problem. We are working on resuming their publication as soon as possible.



[More information on the transition to ECHA CHEM.](#)

[Access ECHA CHEM](#)



 ECHA CHEM will be gradually enriched with more information on chemicals. [Read more about the transition on ECHA website.](#)

Welcome to ECHA CHEM

This is ECHA's public chemicals database with information from all REACH registrations, Classification and Labelling Inventory and Regulatory lists and processes under REACH, CLP, DWD and POPs regulations.

I have read and I accept the [legal notice](#).

Search

Search by: REACH registrations

Show all substances: [REACH registrations](#)


← **Benzo[*a*]fluoranthene**
EC number 205-910-3 • CAS number 205-82-3

Overview

- Overview
- Identity
- Related substances
- Dossiers
- Classification & labelling
- Regulatory context

Identity | [View more details](#)



Name	Benzo[<i>a</i>]fluoranthene
EC number	205-910-3
CAS number	205-82-3
Description	-
Molecular formula	C20H12
IUPAC name	benzo[<i>a</i>]fluoranthene
Other identifiers	38



Related substances

All related substances
2

Dossiers



 REACH registrations → 0	 DWD notifications of intention → 0
--	---

Classification & labelling

Source: Harmonised

Carc. 1B	H350
Aquatic Acute 1	H400
Aquatic Chronic 1	H410

Signal word: **Danger (Dgr)**

GHS08	
GHS09	

[View details →](#)

All data

- [Harmonised classifications](#) → **1**
- [Industry classifications](#) → **2**

Convertitore di ruggine


Qtà	Nome	Numero d'identif.	Classificazione
>= 3% - < 5%	2-butossietanolo	Numero 603-014-00-0 Index: CAS: 111-76-2 EC: 203-905-0 REACH No.: 01-21194751 08-36	Eye Irrit. 2 H319 Skin Irrit. 2 H315 Oral Acute Tox. 4 H302 Dermal Acute Tox. 4 H312 Inhal Acute Tox. 4 H332

Identity

[View more details](#)

Name	2-butoxyethanol
EC number	203-905-0
CAS number	111-76-2
Description	-
Molecular formula	C6H14O2
IUPAC name	2-butoxyethan-1-ol

Other identifiers 132



Classification & labelling

Source: Harmonised

[View details](#)

Acute Tox. 3 (Inhalation)	H331
Acute Tox. 4 (Oral)	H302
Skin Irrit. 2	H315
Eye Irrit. 2	H319

Signal word: **Danger (Dgr)**

GHS06



Acute toxicity estimates

Inhalation	3 mg/L (vapours)
Oral	1200 mg/kg bw

D.Lgs 152-2006

art. 184-bis Sottoprodotto

Sottoprodotto **quindi non rifiuto**, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa che soddisfa le seguenti condizioni:

- a) La sostanza o l'oggetto è originato da un **processo di produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) È certo che la sostanza o oggetto **verrà riutilizzato**, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o utilizzazione, da parte del produttore o da terzi;
- c) Che la sostanza o l'oggetto può essere **utilizzata direttamente senza alcun ulteriore trattamento** diverso rispetto a quelli utilizzati per le normali pratiche industriali
- d) L'ulteriore **utilizzo è legale**, che soddisfi tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e non porterà impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute.

NO RIFIUTO

Terre e Rocce



D.Lgs 152-2006

art. 184-ter Cessazione della qualifica di rifiuto

Cessa la qualifica di rifiuto (non rifiuto), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le seguenti condizioni:

1. Un rifiuto cessa di essere tale, **quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero**, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è comunemente **utilizzato per scopi specifici**;

b) **esiste un mercato** o una domanda per tale sostanza od oggetto;

c) la sostanza o l'oggetto **soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa** e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.

2. L'operazione di **recupero** può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. **(End of Waste)**

Regolamento UE 333/2011 (rottame di ferro, acciaio ed alluminio)

Regolamento UE 1179/2012 (rottame di vetro)

Regolamento 715/2013 (rottame di rame)

DM 69/2018 EoW (conglomerato bituminoso – fresato di asfalto)

DM 127/2024 EoW (inerti da demolizione e costruzione)



D.Lgs 152-2006

art. 185-bis - DEPOSITO TEMPORANEO

1. Il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero o smaltimento è effettuato come deposito temporaneo, prima della raccolta, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'[articolo 2135 del codice civile](#), presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci;

b) esclusivamente per i rifiuti soggetti a **responsabilità estesa del produttore**, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita;

2. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle seguenti condizioni:

a) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(CE\) 850/2004](#), e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;


b) i rifiuti sono raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

c) i rifiuti sono **raggruppati per categorie omogenee**, nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

d) nel rispetto delle norme che disciplinano **l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose**.

3. Il deposito temporaneo prima della raccolta è effettuato alle condizioni di cui ai commi 1 e 2 e **non necessita di autorizzazione da parte dell'autorità competente**.







PLANIMETRIA DI CANTIERE E GESTIONE RIFIUTI



Senza Limite quantitativo



Con Limite quantitativo



art . 185-bis – Deposito temporaneo prima della raccolta



D.Lgs 152-2006

art . 190 – Registro cronologico di carico e scarico

1. **Chiunque effettua a titolo professionale** attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le **imprese** e gli **enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi** e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g)**, **ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico**, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

- a) per i **produttori iniziali**, almeno entro **10** giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
- b) per i soggetti che **effettuano la raccolta e il trasporto**, almeno entro **10** giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- c) per i **commercianti, gli intermediari e i consorzi**, almeno entro **10** giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;
- d) per i soggetti che effettuano le **operazioni di recupero e di smaltimento**, entro **2** giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

5. **Sono esonerati** dall'obbligo di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice Civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli **rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di 10 dipendenti.**



D.Lgs 152-2006

art . 184 – Classificazione

Ai fini dell'attuazione della parte quarta del presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

- Sono rifiuti urbani: i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter

-Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività agricole**, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile e della pesca;

b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis (Sottoprodotti)

c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **lavorazioni industriali se diversi dagli urbani**;

d) i rifiuti prodotti nell'ambito **delle lavorazioni artigianali se diversi dagli urbani**;

e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività commerciali** se diversi dagli urbani;

f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle **attività di servizio** se diversi dagli urbani;

g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla **depurazione delle acque reflue**, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie

h) i rifiuti derivanti da **attività sanitarie** se diversi dagli urbani;

i) i **veicoli fuori uso** – obbligati comunque alla tenuta dal D.Lgs n. 209 del 24/06/2003 – aggiornamento al 20/07/2023 – lettera g punto 2 della circolare Min.Ambiente 04/08/1998 n. Gab/Dec/812/98



D.Lgs 152-2006


art . 212 comma 8 – Iscrizione Albo gestori ambientali

I produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei **propri rifiuti**, nonché i **produttori iniziali di rifiuti pericolosi** che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei **propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno**, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:


- 1.a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti;
- 2.b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti;
- 3.c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo;
- 4.d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.



D.Lgs 152-2006



D.Lgs 152-2006



RIFIUTI - A

ALLEGATO A

REGISTRO DI CARICO E SCARICO

1. DITTA Impresa Costruzione EDILMASSA srl
 Residenza o domicilio Via Bruno Buozzi n.16 – 10100 Torino
COMUNE VIA N.
 Codice Fiscale 193 542 26791 156219
 Ubicazione dell'esercizio Cantiere Via Pisani snc – 10100 Carmagnola (TO)
COMUNE VIA N.

2. ATTIVITÀ SVOLTA

Produzione Recupero: codice _____ Smaltimento: codice _____
 Trasporto Intermediazione e Commercio con detenzione

3. TIPO DI ATTIVITÀ Demolizione e ricostruzione edificio uso uffici

4. REGISTRAZIONE N. 1/2023 del 01/03/23 e N. _____ del _____



5. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

- | | | | |
|----------------------------|--|------------------------------------|---|
| A) STATO FISICO | B) EVENTUALI CLASSI DI PERICOLOSITÀ | | |
| 1. Solido pulverulento | H1 Esplosivo | H5 Nocivo | H10 Teratogeno |
| 2. Solido non pulverulento | H2 Comburente | H6 Tossico (incluso molto tossico) | H11 Mutageno |
| 3. Fangoso palabile | H3-A Facilmente infiammabile (incluso estremamente infiammabile) | H7 Cancerogeno | H12 A contatto con l'acqua libera gas tossico o molto tossico |
| 4. Liquido | H3-B Infiammabile | H8 Corrosivo | H13 Sorgente di sostanze pericolose |
| | H4 Irritante | H9 Infetto | H14 Ecotossico |

Il presente registro
 si compone di n. **100** pagine
 numerate dal n. **1** al n. **100**.



Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input checked="" type="checkbox"/>	Caratteristiche del rifiuto	Quantità	Luogo di Produzione e Attività di Provenienza del Rifiuto:	Annotazioni
del <u>03 05 2023</u> N. <u>1</u> Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazione di carico N. _____	a) C.E.R. <u>17.01.06*</u> b) Descrizione <u>Miscugli e scorie di mattoni e cemento contenenti sostanze pericolose</u> c) Stato fisico <u>Solido Polverulento</u> d) Classi di pericolosità <u>H4 - H5 - H6</u> e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. <u>8.500</u> Litri _____ Metri cubi _____ Peso verificato a destino _____	<u>Cantiere di via Naviglio n.81 Alba (CN)</u> Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	
del <u>09 05 2023</u> N. <u>2</u> Formulario N. _____ del _____ Rifer. operazione di carico N. _____	a) C.E.R. <u>17.01.06*</u> b) Descrizione <u>Miscugli e scorie di mattoni e cemento contenenti sostanze pericolose</u> c) Stato fisico <u>Solido Polverulento</u> d) Classi di pericolosità <u>H4 - H5 - H6</u> e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. _____ Litri _____ Metri cubi <u>7</u> Peso verificato a destino _____	<u>Cantiere di via Naviglio n.81 Alba (CN)</u> Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<u>Peso da verificare a destino</u>
del <u>15 05 2023</u> N. <u>3</u> Formulario N. <u>DUX 15943319</u> del <u>15 05 2023</u> Rifer. operazione di carico N. <u>1-2</u>	a) C.E.R. <u>17.01.06*</u> b) Descrizione <u>Miscugli e scorie di mattoni e cemento contenenti sostanze pericolose</u> c) Stato fisico <u>Solido Polverulento</u> d) Classi di pericolosità <u>H4 - H5 - H6</u> e) Rifiuto destinato a: <input type="checkbox"/> Smaltimento: cod. _____ <input type="checkbox"/> Recupero: cod. _____	Kg. <u>15.500</u> Litri _____ Metri cubi _____ Peso verificato a destino _____	<u>Cantiere di via Naviglio n.81 Alba (CN)</u> Intermediario / Commerciante Denominazione _____ Sede _____ C.F. _____ Iscrizione Albo n. _____	<u>Peso da verificare a destino</u> <u>Peso a destino 16.800 kg</u>

Abrogato art. 23 del Decreto del Ministero Ambiente 04 aprile 2023 n. 59



RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti

Accedi alla tua area di interesse

Operatori

A chi è rivolto

Imprese, enti ed altri soggetti tenuti all'iscrizione al RENTRI

A cosa serve

- Iscriversi al RENTRI
- Attivare l'interoperabilità per la trasmissione dei dati tra il sistema gestionale dell'operatore e il RENTRI
- Gestire in modalità digitale i registri e i formulari tramite i servizi del RENTRI e trasmettere i dati
- Versare il contributo annuo e il diritto di segreteria

[Accedi all'area](#)

[Approfondisci >](#)

Produttori di rifiuti non iscritti

A chi è rivolto

Produttori di rifiuti che non devono iscriversi al RENTRI o che si iscriveranno in un momento successivo

A cosa serve

- Registrarsi
- Produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo (nuovo modello)
- Scaricare la copia del FIR cartaceo controfirmato e datato dal destinatario

[Accedi all'area](#)

[Approfondisci >](#)



[Home](#)

[News ed eventi](#)

[Normativa nazionale](#)

[Decreti direttoriali](#) ▾

[Supporto](#) ▾

[Ambiente DEMO](#)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

DM 04 aprile 2023 n. 59

Decreto direttoriale Min. Amb 22 settembre 2023 n. 97 – tempistiche per iscrizione RENTRI

Decreto direttoriale Min. Amb 06 novembre 2023 n. 143 – modalità operative

Decreto direttoriale Min. Amb 19 dicembre 2023 n. 251 – modalità di compilazione FIR e registri c/s



D.Lgs 152-2006

SOGGETTI ESCLUSI dal MUD

Sono escluse dalla presentazione del MUD le imprese edili che:

- **producono** rifiuti speciali **NON pericolosi** derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavo (di cui all'articolo n. 184, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.);
- producono e **trasportano in conto proprio** i rifiuti speciali **NON pericolosi** (di cui all'articolo n. 212, comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)

Detta esclusione riguarda tutti i rifiuti speciali non pericolosi, indipendentemente dal codice CER, che sono prodotti in cantiere, come ad esempio 17.09.04 (rifiuti misti da costruzione e demolizione), 15.01.06 (imballaggi misti), 20.02.01 (rifiuti biodegradabili- sfalci verde)

SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE IL MUD

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione;
- i **trasportatori professionali** di rifiuti in regime di conto terzi;
- **le imprese** e gli enti che effettuano con impianti autorizzati (fissi o mobili) **operazioni di recupero** e/o gestiscono impianti autorizzati di **smaltimento di rifiuti**;

- **le imprese** e gli enti **produttori** iniziali di rifiuti **pericolosi**, per esempio, *manufatti in cemento-amianto (CER 170605*); terre contaminate provenienti da bonifiche (CER 170503*); filtri dell'olio (CER 160107*); filtri gasolio (CER 160107*); oli minerali esausti (CER 130205*); oli sintetici esausti (CER 130206*); batterie al piombo esauste (CER 160601*);*

- **le imprese che trasportano** i propri rifiuti **pericolosi oltre i 30 chilogrammi o 30 litri al giorno** di cui all'articolo 212, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. (obbligo di iscrizione in **categoria 5 (CP/CT pericolosi)** dell'Albo Gestori Ambientali);

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. **che hanno più di dieci dipendenti**:

c) *i rifiuti da lavorazioni industriali* (cioè impianti fissi);

d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali*;

g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.*



D.Lgs 152-2006

**MUD 2026
3 LUGLIO 2026**

DPCM 30/01/2026 – (GU n.53 del 05/03/2026)

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per anno 2026

Art.1 Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Il modello di cui allegato al presente decreto sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente, come disposto dalla legge 25 gennaio 1994 n.70.

L'accesso alle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazioni ambientale è disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.195

In base all'articolo 6 della Legge 25/01/1994 n.70, **il termine di presentazione** del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (**MUD**) è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione (28/02/2025) e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il **3 luglio 2026**

art . 258 – Sanzionatorio – Obblighi di comunicazione, registri e formulari – Modifiche DL 116/2025

1. I soggetti di cui all'articolo [189](#), comma 3, che **non effettuano la comunicazione ivi prescritta [MUD]** ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da **2.000 €** a **10.000 €**; se la comunicazione è effettuata entro il **60°** giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **26,00 €** a **160,00 €**.



D.Lgs 152-2006

ALLEGATO B 1

FORMULARIO RIFIUTI

NUMERO REGISTRO: 3/2023 DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO: 15 05 2023

1 PRODUTTORE o DETENTORE
Denominazione o Ragione sociale: **Impresa Costruzione EDILMASSA srl**
Unità Locale: **Via Bruno Buozzi n.16 – 10100 Torino**
Cod. fisc.: **193 542 26791 156219** N. Aut./Albo: del

2 DESTINATARIO
Denominazione o Ragione sociale: **RE.CU.PE.RA srl**
Luogo di Destinazione: **Strada dei Fiori Z.I. – 20057 Milano**
Cod. fisc.: **061 751 26441 126007** N. Autorizz. / Albo: **MI/031739** del **03 06 21**

3 TRASPORTATORE
Denominazione o Ragione sociale: **Autotrasporti BESSIO srl**
Indirizzo: **Via Altessano n.41 - 10122 Beinasco (TO)**
Cod. fisc.: **009 516 16144 131619** N. Autorizz. / Albo: **TO/216491** del **11 10 95**

Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento

ANNOTAZIONI
**Sosta Tecnica in officina – Via Villarbasse 32 – Novara
Il 15/05/2023 dalle 14:20 alle 16:30**

DUX 15943319/2023

MODELLO CONFORME

4 CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO

Denominazione / Descrizione del rifiuto

CODICE DEL RIFIUTO* **17.01.06*** STATO FISICO 2 3 4 CARATTERISTICHE DI PERICOLO **H4 – H5 – H6** N. COLLI/CONTENITORI **2 cassoni**

5 DESTINAZIONE DEL RIFIUTO

Recupero Smaltimento CARATTERISTICO CHIMICO/FISICO **Solido polvelulento**

6 QUANTITÀ

P.lordo **15.500** Kg Litri

7 PERCORSO

Se diverso dal più breve **Torino-Novara-Milano
Autostrada**

8 TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID

NO

9 FIRME

FIRMA DEL PRODUTTORE/DETTENTORE _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE _____

10 MODALITÀ E MEZZO DI TRASPORTO

Targa automezzo _____ Targa rimorchio _____
Cognome e Nome _____
Conducente _____ Data e Ora inizio trasporto _____

11 RISERVATO AL DESTINATARIO

Si dichiara che il carico è stato: Accettato per intero Accettato per la seguente quantità: Kg. **16.800**
 Litri Litri

Respianto per le seguenti motivazioni: _____

Data **15 05 2023** Ora **18:40** Firma del Destinatario _____

Gruppo Boffini S.p.A. via F. Arcaudi, 18 - 00173 Roma - Sede Operativa in Roma, via S. Francesco, 104

Al sensi dell'art.15, 2° comma, del D.Lgs. n. 22/19/97, in copie devono essere conservate per 5 anni.

APPROVED
APPROVED
APPROVED

*) L'Elemento Europeo del Rifiuto è stato sostituito dal Nuovo Elemento Rifiuto di cui alla Decisione 2000/532/CE, modificata dalle Decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/673/CE.



Abrogato art. 23 del Decreto del Ministero Ambiente 04 aprile 2023 n. 59




D.Lgs 152-2006

art . 193 – Trasporto rifiuti – Esenzione FIR

7 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali **non pericolosi**, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.

Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per **non più di cinque volte l'anno**, che non eccedano la quantità giornaliera di **trenta chilogrammi o di trenta litri**.




comma 12 esonerati imprenditori agricoli sino a 15 km tra fondi

D.Lgs 152-2006

art. 212 – Albo Nazionale gestori ambientali


8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990:



comma 19-bis esonerati imprenditori agricoli



art . 255 – Sanzionatorio



DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116

Disposizioni urgenti per il **contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti**, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi. (25G00128)

Entrata in vigore del provvedimento:
09/08/2025

Decreto-Legge convertito con
modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147
(in G.U. 07/10/2025, n. 233)



NUOVE NORME: TOLLERANZA ZERO

art . 255 – Sanzionatorio – Abbandono di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato **chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, **abbandona o deposita rifiuti** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee **è punito con l'ammenda da 1.500 € a 18.000 €**. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati **mediante l'utilizzo di veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la **sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 4 a 6 MESI**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).»;

1.1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i **titolari di imprese** e i **responsabili di enti** che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti **con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da 3.000 € a 27.000 €**.

1.2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, **in violazione delle disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandona o deposita rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade** è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **1.000 € a 3.000 €** Se la violazione è commessa facendo uso di veicoli a motore, si applica, altresì, la **sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo** per **1 mese** ai sensi dell'[articolo 214 del codice della strada](#), di cui al [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

art . 255 – Sanzionatorio – Abbandono di rifiuti

1-bis. Fuori dai casi di cui all'[articolo 15, comma 1, lettera f-bis](#)), [del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#), quando l'abbandono o il deposito riguarda rifiuti ai sensi degli articoli 232-bis (mozziconi dei prodotti da fumo) e 232-ter (rifiuti di piccolissime dimensioni) del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da **80 €** a **320 €**;

1-ter. **L'accertamento delle violazioni** di cui ai commi 1.2 e 1-bis **può avvenire senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti fuori o all'interno dei centri abitati**. Il Sindaco del Comune in cui è stata commessa la violazione di cui al comma 1-bis è competente all'applicazione della correlata sanzione amministrativa pecuniaria.;



Art. 255-bis Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti **non pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da **6 mesi** a **5 anni** se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti **non pericolosi** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da **9 mesi** a **5 anni** e **6 mesi**.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da **2** a **6 mesi**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

Art. 255-ter Abbandono di rifiuti pericolosi

1. **Chiunque**, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti **pericolosi** ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da **1 a 5 anni**.

2. La pena è della reclusione da **1 anno e 6 mesi a 6 anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

3. **I titolari di imprese** e i responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti **pericolosi** ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2 sono puniti con la **reclusione** da **1 anno a 5 anni e 6 mesi**.

Quando ricorre taluno dei casi di cui al comma 2, la pena è della reclusione da **2 anni a 6 anni e 6 mesi**;



D.L. n.116 del 08/08/25 art.1bis - Modifiche al Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006

art . 256 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo [29 quattuordecies](#), comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli [208](#), [209](#), [210](#), [211](#), [212](#), [214](#), [215](#) e [216](#) è punito: con la pena dell'arresto da **3 mesi** a **1 anno** o con l'ammenda da **2.600 €** a **26.000 €**. Se i fatti riguardano rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da **1** a **5** anni

1-bis. La pena per i fatti di cui al comma 1, primo periodo, è della reclusione da **1** a **5 anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, i fatti riguardano rifiuti **pericolosi**, la pena è della reclusione da **2 anni** a **6 anni e 6 mesi**.

art . 256 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata

1-ter. Nel caso in cui le violazioni di cui ai commi 1 e 1-bis siano commesse mediante **l'utilizzo di veicoli a motore**, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della **sospensione della patente** di guida da **3 a 9 mesi**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del [decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#).

1-quater. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per taluno dei fatti di cui ai commi 1 e 1-bis, **consegue la confisca del mezzo utilizzato per la commissione del reato**, salvo che appartenga a persona estranea al reato;

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 1, chiunque realizza o gestisce una **discarica non autorizzata** è punito con la reclusione da **1 a 5 anni**.

Si applica la reclusione da **1 anno e 6 mesi a 5 anni e 6 mesi** se la discarica è destinata, anche in parte, **allo smaltimento di rifiuti pericolosi**;



D.L. n.116 del 08/08/25 art.1bis - Modifiche al Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006

art . 256 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata

3-bis. La realizzazione o gestione di una **discarica non autorizzata** è punita con la **reclusione** da **2 a 6 anni** quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Se, ricorrendo taluno dei casi di cui al periodo che precede, la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti **pericolosi**, la pena è della reclusione da **2 anni e 6 mesi** a **7 anni**.

3-ter. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per taluno dei fatti di cui ai commi 3 e 3-bis, **consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva**, salvo che appartenga a persona estranea al reato, fatti comunque salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.;



art . 256 – Attività di gestione rifiuti non autorizzata

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si applica **la pena dell'ammenda** da euro **6.000 €** a euro **52.000 €** o **dell'arresto** fino a **3 anni** nei confronti di colui che, **pur essendo titolare di autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni** di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, **non osservi le prescrizioni contenute** o richiamate nelle autorizzazioni o nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, sempre che il fatto riguardi rifiuti non pericolosi e quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b)");

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua **attività non consentite di miscelazione di rifiuti**, è punito con **dell'arresto** da **6 mesi** a **2 anni** o con **l'ammenda** da **2.600 €** a **26.000 €**;



D.L. n.116 del 08/08/25 art.1bis - Modifiche al Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006

Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, commi 1 e 1.1 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti. Se i fatti di cui agli articoli 255-bis, 255-ter, 256 e 259 sono commessi in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti, le pene per i predetti reati non possono essere inferiori a quelle stabilite dal comma 1.

3-bis. La combustione di rifiuti non pericolosi è punita con la reclusione da 3 a 6 anni, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

La combustione di rifiuti pericolosi, quando ricorre taluno dei casi di cui al periodo che precede, è punita con la reclusione da 3 anni e 6 mesi a 7 anni.

3-ter. Se ai fatti di cui al comma 3-bis segue l'incendio, le pene ivi previste sono aumentate sino alla metà.;

Art. 256-bis Combustione illecita di rifiuti

4. La pena è **aumentata di un terzo** se i fatti di cui ai commi 1 e 3-bis sono commessi in territori che, al momento della condotta e comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da **dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei rifiuti** ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n.225

5. **I mezzi utilizzati** per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in impianti non autorizzati, **sono confiscati** ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la **confisca dell'area sulla quale è commesso il reato**, se di proprietà dell'autore o del concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo **non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato**



D.lgs 152/2006 – Parte IV Sezione Rifiuti

- **Dispositivo dell'art. 318 quater comma 2 TUA d.lgs 152/2006**
- Comma 3. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 giorni, una somma pari ad **un quarto del massimo** dell'ammenda stabilita per la **contravvenzione commessa**, ai fini dell'estinzione del reato. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della somma dovuta ai fini dell'estinzione del reato.
- Comma 4. **Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro 90 giorni** dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

	Minimo	Massimo	Contravvenzione
Comma 4 art. 256 Deposito Incontrollato di rifiuti soggetto autorizzato	6.000 €	52.000 €	13.000 €
Comma 1 art. 256 Deposito incontrollato di rifiuti	2.600 €	26.000 €	6.500 €

art . 258 – Obblighi di comunicazione, registri e formulari

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta **MUD** ovvero la effettuano in modo **incompleto o inesatto** sono puniti con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da **2.000 €** a **10.000 €** ; se la comunicazione è effettuata entro il **60°** giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la **sanzione amministrativa** pecuniaria da **26,00 €** a **160,00 €**.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il **registro di carico e scarico** di cui all'articolo 190, comma 1 è punito con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da **4.000 €** a **20.000 €** . Se il registro è relativo a **rifiuti pericolosi** si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **10.000 €** a **30.000 €** , nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della **sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita** dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

2-bis. All'accertamento della violazione di cui al comma 2 consegue in ogni caso la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida** da **1** a **4 mesi** se si tratta di **rifiuti non pericolosi** e da **2** a **8 mesi** se si tratta di **rifiuti pericolosi**. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo I, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992 n.285.

All'accertamento della violazione **consegue altresì la sospensione dall'Albo nazionale** dei gestori ambientali di cui all'articolo 212 per un periodo da **2** a **6 mesi** se il trasporto riguarda rifiuti **non pericolosi** e da **4** a **12 mesi** se il trasporto riguarda **rifiuti pericolosi**.;

art . 258 – Obblighi di comunicazione, registri e formulari

3. Nel caso di **imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti**, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da **1.040 €** a **6.200 €** per i rifiuti non pericolosi e da **2.070 €** a **12.400 €** per i rifiuti pericolosi.

Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.



art . 258 – Obblighi di comunicazione, registri e formulari

4. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti **senza il formulario** di cui all'articolo [193](#) o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso **dati incompleti o inesatti** è punito con la **sanzione amministrativa** pecuniaria da **1.600 €** a **10.000 €**.

Fatta salva l'applicazione del comma 5, chiunque effettua il trasporto di **rifiuti pericolosi** **senza il formulario** di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti è punito con la **pena della reclusione** da **1 a 3 anni**";

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

4-bis. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'[articolo 444 del codice di procedura penale](#) per taluno dei reati di cui al comma 4, secondo e terzo periodo, consegue la **confisca del mezzo utilizzato** per la commissione del reato, salvo che appartenga a persona estranea al reato;



art . 258 – Obblighi di comunicazione, registri e formulari

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, **pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta** dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **260,00 € a 1.550 €**. La stessa pena si applica nei casi di **indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge**, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, **a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.**



D.Lgs 152-2006

art . 258 – Sanzionatorio – Esempio

	Minimo	Massimo	Sanzione
Comma 1 art. 258 Manca presentazione MUD	2.000 €	10.000 €	3.333 €
Comma 2 art. 258 Tenuta del registro di carico e scarico pericolosi	10.000 €	30.000 €	10.000 €
Comma 3 art. 258 comma 2 ridotto per Imprese < 15 dipendenti R.P.	2.070 €	12.400 €	4.133 €

Doppio del minimo un terzo della massimo, la condizione più favorevole per il trasgressore



D.L. n.116 del 08/08/25 art.2bis - Modifiche al Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006

Misure urgenti in materia di pene accessorie

1. Le persone condannate con sentenza definitiva per uno dei delitti di cui agli [articoli 452-bis, 452-
quater, 452-sexies e 452-quaterdecies del codice penale](#) **non possono ottenere**, per un periodo non inferiore ad **1 anno** né superiore a **5 anni**:

a) **licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio**;

b) **concessioni di acque pubbliche** e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di **beni demaniali** allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;


c) iscrizioni negli **elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione**, nei registri della **camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso** e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;))

d) **attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici**;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo **svolgimento di attività imprenditoriali**, comunque denominati;

f) **contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni** dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. L'interdizione di cui al comma 1 determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al medesimo comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le **concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate** ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.




		Ammenda		Oblazione
		min.	max.	art.318 quater
art. 255 comma 1	Abbandono privati	1.500	18.000	4.500,00
art. 255 comma 1.1	Abbandono imprese	3.000	27.000	6.750,00
art. 255 comma 1.2	Abbandono accanto contenitori	1.000	3.000	750,00
art. 255 comma 1-bis	Abbandono piccoli rifiuti	80	320	80,00
art. 255-bis comma 1	Abbandono non pericoloso privati con danno ambientale			
art. 255-bis comma 2	Abbandono non pericoloso imprese con danno ambientale			
art. 255-bis comma 3	Reato avvenuto con autoveicoli per art. 255-bis			
art. 255-ter comma 1	Abbandono pericolosi			
art. 255-ter comma 2	Abbandono pericolosi privati con danno ambientale			
art. 255-ter comma 3.1	Abbandono pericolosi imprese			
art. 255-ter comma 3.2	Abbandono pericolosi imprese con danno ambientale			
art. 256 comma 1.1	Gestione rifiuti non autorizzata rifiuti non pericolosi	2.600	26.000	6.500,00
art. 256 comma 1.2	Gestione rifiuti non autorizzata rifiuti pericolosi			
art. 256 comma 1-bis 1	Gestione rifiuti non autorizzata rifiuti non pericolosi con danno ambientale			
art. 256 comma 1-bis 2	Gestione rifiuti non autorizzata rifiuti pericolosi con danno ambientale			
art. 256 comma 1-ter	Reato avvenuto con autoveicoli per art. 256 rifiuti pericolosi e non pericolosi			
art. 256 comma 1-quater	Confisca del mezzo per art. 256 rifiuti pericolosi e non pericolosi			
art. 256 comma 3.1	Discarica rifiuti non pericolosi			
art. 256 comma 3.2	Discarica rifiuti pericolosi			
art. 256 comma 3-bis 1	Discarica con danno ambientale rifiuti non pericolosi			
art. 256 comma 3-bis 2	Discarica con danno ambientale rifiuti pericolosi			
art. 256 comma 3-ter	Confisca dell'area rifiuti pericolosi e non pericolosi			
art. 256 comma 4	Soggetti autorizzati violazione prescrizioni rifiuti non pericolosi	6.000	52.000	13.000,00
art. 256 comma 5	Miscelazione di rifiuti	2.600	26.000	6.500,00
art. 256-bis comma 1.1	Appiccare fuoco a rifiuti abbandonati non pericolosi			
art. 256-bis comma 1.2	Appiccare fuoco a rifiuti abbandonati pericolosi			
art. 256-bis comma 3-bis	Combustione rifiuti non pericolosi con danni ambientali			
art. 256-bis comma 3-bis	Combustione rifiuti pericolosi con danni ambientali			
art. 256-bis comma 5	Confisca mezzo e terreno per art. 256-bis			
art. 256-bis comma 6	Combustione materiale agricolo, verde pubblico e privato	no		

Arresto		Reclusione	
min.	max.	min.	max.
6 mesi	2 anni		
		6 mesi	5 anni
9 mesi	5,5 anni	9 mesi	5,5 anni
		1 anno	5 anni
		1,5 anni	6 anni
		1 anno	5,5 anni
		2 anni	6,5 anni
3 mesi	1 anno		
		1 anno	5 anni
		1 anno	5 anni
		2 anni	6,5 anni
		1 anno	5 anni
		1,5 anni	5,5 anni
		2 anni	6 anni
		2,5 anni	7 anni
0 anni	3 anni		
6 mesi	2 anni		
		2 anni	5 anni
		3 anni	6 anni
		3 anni	6 anni
		3,5 anni	7 anni


Verbale Sopralluogo



Prescrizione Tecnica e notifica



Comunicazione Notizia di Reato



02/01/2025

standby

60

03/03/2025

Verifica Prescrizioni




01/04/2025

60


30

Ammissione al pagamento



01/05/2025


Pagamento TASSA TIVO entro 30 giorni



30

ESTINZIONE del REATO

Comunicazione adempimento



29/08/2025

120

Processo estinzione ordinaria con richiesta di proroga termini

Verbale Sopralluogo

Prescrizione Tecnica e notifica

Eventuale richiesta proroga

Pagamento TA SSA TIVO entro 30 giorni

30

60

60

60

30

Verifica Prescrizioni

Ammissione al pagamento

ESTINZIONE del REATO

Comunicazione adempimento

Comunicazione Notizia di Reato

120

02/01/2025

03/03/2025






01/05/2025

31/05/2025

30/06/2025

28/10/2025

standby




Mancato adempimento delle prescrizioni


Verbale Sopralluogo



Prescrizione Tecnica e notifica



Comunicazione Notizia di Reato




02/01/2025

standby


03/03/2025

Verifica Prescrizioni



01/04/2025

Comunicazione mancato adempimento



30/06/2025

il PM procede con Citazione al Giudizio



Adempimento prescrizioni e tardivo o mancato pagamento


Verbale Sopralluogo



Prescrizione Tecnica e notifica



Comunicazione Notizia di Reato



02/01/2025

standby

03/03/2025

Verifica Prescrizioni




01/04/2025

Ammissione al pagamento



01/05/2025

Comunicazione TARDIVO pagamento o mancato pagamento



29/08/2025

VALUTAZIONE PM

Pagamento TARDIVO o Mancato Pagamento



30


60

60

30

30

120



Elenco Europeo Rifiuti – Acronimo EER

- L'Elenco Europeo Rifiuti – EER – è stato istituito con la decisione 2000/532/CE e successive modificazioni. In vigore dal 1.1.2002 è riprodotto anche nell'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 (TUA). L'ultima modifica all'elenco è avvenuta con una rettifica del 2018 alla Decisione 2014/955/UE che a sua volta aveva modificato l'Elenco.
- Questo catalogo contiene un elenco tramite il quale è possibile identificare tutte le tipologie di rifiuti, siano essi urbani, speciali o pericolosi. Ogni singolo rifiuto è identificato attraverso un codice numerico univoco, il CER.
- L'acronimo **CER** sta per **Codice Europeo Rifiuti** ed indica ogni **singolo rifiuto** individuato specificatamente mediante un codice a sei cifre. I codici CER sono delle **sequenze numeriche**, composte da **3 coppie di cifre**, alle quali è attribuita una descrizione (es. 15.01.06 *Imballaggi in materiali misti*). L'attribuzione delle sei cifre sottende ad una logica ben precisa:
- La prima coppia di cifre, denominata “codice a due cifre o classe”, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto;
- La seconda coppia di cifre del codice, denominata “codice a quattro cifre o sottoclasse”, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza;
- La terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto.
- I codici CER che terminano con le **cifre 99** indicano rifiuti la cui identificazione non può andare oltre un certo grado di specificazione. Il loro utilizzo deve comunque avere carattere residuale e corrispondere all'ultima ratio in fase di identificazione del codice.
- I Codici CER contrassegnati dall'**asterisco “*”** indicano i **rifiuti pericolosi**. La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione. La procedura deve essere sempre applicata con molta attenzione.



LINEE GUIDA SULLA CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Delibera del Consiglio SNPA, Seduta del 27/1/19, Doc. n. 61/19



LINEE GUIDA
SNPA 24/2020

Con decreto n. 47 del 09 agosto 2021 il MITE ha approvato le linee guida SNPA n. 105 del 18 maggio 2021 «Classificazione dei rifiuti».

1 PASSO° Determinare il ciclo produttivo da cui proviene il rifiuto (**prima** coppia di numeri), secondo la seguente tabella:



01	Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali di cava, nonché del trattamento fisico e chimico dei minerali
02	Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e preparazione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pesca ed acquacoltura
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04	Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06	Rifiuti da processi chimici inorganici
07	Rifiuti da processi chimici organici
08	Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), sigillanti, e inchiostri per stampa
09	Rifiuti dell'industria fotografica
10	Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11	Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non ferrosa
12	Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di metalli, e plastica
13	Oli esausti combustibili (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e 12 00 00)
14	Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi (tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15	Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16	Rifiuti non specificati altrimenti nel Catalogo e/o elenco
17	Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costruzione di strade) compreso il terreno proveniente da siti contaminati
18	Rifiuti di ricerca medica e veterinaria e di attività di ricerca collegate (escluso i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da luoghi di cura)
19	Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20	Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, industria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta differenziata

2 PASSO° Determinare il processo da cui si genera il rifiuto (seconda coppia di numeri), secondo la tabella sotto riportata: L'ultima versione aggiornata del catalogo Europeo dei rifiuti è quella aggiornata alle disposizioni del **D.Lgs 03/09/2020 n.116**.

Prendiamo il caso di un'impresa edile, il catalogo rifiuti più affine alla mi attività, tra quelli previsti al capito 17 “Rifiuti di costruzione e demolizione” è quello riportato al punto 01, ovvero “Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche”.



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
17.01	Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
17.02	Legno, vetro e plastica
17.03	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
17.04	Metalli (incluse le loro leghe)
17.05	Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati, rocce e fanghi di drenaggio)
17.06	Materiali isolanti e materiali da costruzione contenti amianto
17.08	Materiali da costruzione a base di gesso
17.09	Altri rifiuti dell'attività di costruzioni e demolizione

3 PASSO° Determinare all'interno delle sottoclassi la tipologia di rifiuto (**terza** coppia di numeri), secondo la seguente tabella:



CER	DESCRIZIONE RIFIUTO
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.06*	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
17.01.07	Miscuglio o scori di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106

CER 17.01.06*

Miscugli o scorie di cemento, mattoni ecc.
contenenti sostanze pericolose

Nota: il catalogo dei rifiuti, evidenzia i rifiuti pericolosi proponendo dopo il codice di classificazione un asterisco. Attenzione quindi alla classificazione e alla tipologia di rifiuto prodotto, in quanto la gravità dell'illecito è differente nel caso si tratti di rifiuti pericolosi o non pericolosi.

NP	17.01.01	Cemento
NP	17.01.02	Mattoni
NP	17.01.03	Mattonelle e ceramiche
P	17.01.06*	Miscugli o scorie di cemento contenenti sostanze pericolose
NP	17.01.07	Rifiuti diversi da 17.01.06*
NP	17.02.01	Legno
NP	17.02.02	Vetro
NP	17.02.03	Plastica
NP	17.02.04*	Vetro e plastica contenenti sostanze pericolose
P	17.03.01*	Miscele bituminose contenenti catrame di carbone
NP	17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui al 17.03.01*
P	17.03.03*	Catrame di carbone e prodotti contenenti catrame
NP	17.04.01	Rame, Bronzo, Ottone
NP	17.04.02	Alluminio
NP	17.04.03	Piombo
NP	17.04.04	Zinco
NP	17.04.05	Ferro e acciaio
NP	17.04.06	Stagno
NP	17.04.07	Metalli misti
P	17.04.09*	Rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose

P	17.04.10*	Cavi impregnati di olio di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose
NP	17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
P	17.05.03*	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose
NP	17.05.04	Terre e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17.05.03*
P	17.05.05*	Fanghi di drenaggio, contenente sostanze pericolose
NP	17.05.06	Fanghi di drenaggio diversi dal 17.05.05*
P	17.05.07*	Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
NP	17.05.08	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 17.05.07*
P	17.06.01*	Materiali Isolanti contenenti amianto
P	17.06.03*	Altri materiali contenenti sostanze pericolose
NP	17.06.04	Materiali diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01* e 17.06.03*
P	17.06.05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
P	17.08.01*	Materiali da costruzione base gesso contaminati da sostanze pericolose
NP	17.08.02	Materiali da costruzione base gesso diversi da 17.08.01*
P	17.09.01*	Rifiuti dell'attività di demolizione e costruzioni contenenti mercurio
P	17.09.02*	Rifiuti dell'attività di demolizione contenenti PVB e/o condensatori
P	17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione contenenti sostanze pericolose
NP	17.09.04	Rifiuti dell'attività di costruzione diversi da 17.09.01* - 02* - 03*
NP	20.03.04	Fanghi delle fosse settiche
NP	20.03.06	Rifiuti della pulizia delle fognature

Classificazione ADR

2212	AMIANTO, ANFIBOLO (amosite, tremolite, actinolite, antofillite, crocidolite)
2590	AMIANTO, CRISOTILO



Stoccaggio rifiuti liquidi in contenitori e serbatoi fuori terra – Bacini di contenimento

- I contenitori o serbatoi fissi o mobili utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di **resistenza** in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto, devono essere provvisti di sistema di **chiusura**, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento e **devono riservare un volume residuo di sicurezza pari al 10%**, ed essere dotati di dispositivo anti traboccamento o da tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello. Gli sfiati dei serbatoi che contengono sostanze volatili e/o rifiuti liquidi devono essere captati ed inviati ad apposito sistema di abbattimento.
- I contenitori e/o serbatoi devono essere posti su superficie pavimentata e dotati di **bacini di contenimento** di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso che nello stesso bacino di contenimento **vi siano più serbatoi, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi**, in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10% e, in ogni caso, dotato di adeguato sistema di svuotamento.
- Lo stoccaggio dei fusti o cisterne (tank da 1000 l) deve essere effettuato all'interno di strutture fisse, la **sovrapposizione diretta non deve superare i tre piani**. (DM 12/06/2002 n.161 – Allegato 3)
- I contenitori devono essere **raggruppati per tipologie omogenee di rifiuti** e disposti in maniera tale da consentire una facile ispezione (passo d'uomo), l'accertamento di eventuali perdite e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati.
- I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, corredati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.

Riferimenti Normativi

Rifiuti liquidi pericolosi. DM 16/05/1996 n. 392 modifiche al DM 05/02/1998

Rifiuti liquidi non pericolosi. DM 05/04/2006 n. 186

Norme Tecniche generali messa in riserva rif. pericolosi DM 12/06/2002 n.161

Delibera Comitato interministeriale 27/07/1984 punto 4.1.2 e 4.1.5



Stoccaggio rifiuti liquidi in contenitori e serbatoi fuori terra – Bacini di contenimento

- **ESEMPIO - serbatoio o fusto singolo**


Es.1 1 fusto di olio da 200 l, posto sopra un bacino di contenimento della capacità di 200 l

- **ESEMPIO - più serbatoi o fusti**

Qualora vi siano più serbatoi o fusti, la capacità del bacino deve essere pari ad almeno il 30% del volume totale dei serbatoi e/o fusti, e in ogni caso non inferiore al volume del serbatoio di maggiore capacità, aumentato del 10%. Il bacino deve essere dotato di sistema di svuotamento.

Es.2 3 fusti da 200 l, posti sopra bacino di contenimento della capacità di 220 l [$200 \times 3 \times 30\% = 180$ l il fusto di maggiore capacità è di 200 l + 10% di 200 l = 220 l]

Es.3 2 fusti da 200 l e un tank di 1000 l, posti sopra un bacino di contenimento della capacità di 1100 l [$(200 \times 2) + 1000 = 1400 \times 30\% = 420$ l il fusto di maggiore capacità è di 1000 l + 10% di 1000 l = 1100 l]







End of Waste

- **A che punto siamo?**

Ad oggi, i **regolamenti** che sono stati adottati a **livello comunitario** riguardano:

- Regolamento 333/2011: ferro, acciaio e alluminio;
- Regolamento 1179/2021: vetro;
- Regolamento 715/2013: rame e leghe di rame.

I **criteri nazionali** adottati per la cessazione della qualifica di rifiuto riguardano:

- DM 22/2013: combustibili solidi secondari (CSS)
- DM 69/2018: conglomerato bituminoso (fresato d'asfalto);
- DM 62/2019: prodotti assorbenti per la persona (PAP);
- DM 78/2020: gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso;
- DM 188/2020: carta e cartone;

~~DM 152/2022: rifiuti inerti da costruzione e demolizione e altri rifiuti inerti di origine minerale.~~

NEW!

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**

DECRETO 28 giugno 2024, n. 127.

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.



Home / Temi / Economia circolare / End of waste /
Consultazione con le parti interessate per l'aggiornamento del DM 27 settembre 2022 n. 152 (Cosiddetto "End of Waste - Inerti")

Consultazione con le parti interessate per l'aggiornamento del DM 27 settembre 2022 n. 152 (Cosiddetto "End of Waste - Inerti")


Parere Consiglio di Stato
17/05/22

Avviata
27/04/23

Conclusa
06/05/23

Approvazione definitiva Consiglio di Stato
22/09/23

3 POSSIBILI SOLUZIONI



DECRETO 13 ottobre 2016, n. 264 - Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.

D.P.R. 120/2017 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Ferro e acciaio

Prezzo dei rottami metallici - Italia

20/02/2025

230,00 EUR/mt 0.00% ▲

Prezzo medio. Aggiornato: 20/02/2025

 Italia



mt = metric ton

Indice dei prezzi dei rottami metallici - 21/02/2025



Alluminio

Aggiornato: 20/02/2025

1.890,00 €/mt

2.72% ▲



Rame

Aggiornato: 20/02/2025

7.790,00 €/mt

1.17% ▲



Ottone

Aggiornato: 20/02/2025

4.770,00 €/mt

0.42% ▲



Acciaio inossidabile

Aggiornato: 20/02/2025

1.730,00 €/mt

0.00% ▲



Ferro e acciaio

Aggiornato: 20/02/2025

230,00 €/mt

0.00% ▲



Piombo

Aggiornato: 20/02/2025

1.190,00 €/mt

0.85% ▲



Zinco

Aggiornato: 20/02/2025

1.610,00 €/mt

0.00% ▲



Stagno

Aggiornato: 20/02/2025

16.970,00 €/mt

2.29% ▲

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il decreto, con le relative prescrizioni e procedure, **definisce le condizioni e i criteri** in base ai quali il **conglomerato bituminoso**, **derivante dalla scarifica del manto stradale (manutenzione) o dalla sua demolizione,** **cessa di essere qualificato come rifiuto** (End of waste EOW) ai sensi dell'art. 184 ter Dlgs. 152/06 e può essere definito come **“granulato di conglomerato bituminoso”**.

Viene, peraltro, previsto espressamente che **rimane escluso dall'ambito di applicazione del decreto il conglomerato bituminoso qualora sia trattato come sottoprodotto**, secondo le prescrizioni dell'art. 184 bis del Dlgs. 162/06.

DEFINIZIONI

Il provvedimento, dopo un richiamo generico alle definizioni di cui all'art. 183 del D.lgs. 152 del 2006, fornisce una serie di indicazioni per delimitare l'ambito di applicazione delle norme in esso contenute.

Il conglomerato bituminoso: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi, classificato con il codice **EER 17.03.02**, derivante da operazioni di fresatura a freddo o da demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso (inerti e leganti bituminosi).

Il granulato di conglomerato bituminoso divenuto end of waste, ossia quando **ha cessato di essere un rifiuto a seguito delle operazioni di recupero** e nel rispetto delle disposizioni del decreto.

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

Nel decreto viene chiarito che:

- il **produttore** è il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione del granulato di conglomerato bituminoso, ossia l'end of waste;
- la **dichiarazione di conformità** è il documento con cui il produttore attesta la rispondenza del granulato di conglomerato bituminoso (EOW) alle indicazioni del decreto;
- il **lotto** corrisponde al quantitativo massimo di 3000 metri cubi di granulato di conglomerato bituminoso, che è stato sottoposto a campionamento secondo le indicazioni dell'allegato 2 del decreto

Il conglomerato bituminoso cessa di essere classificato come rifiuto se rispetta tutte le seguenti condizioni:

1. Utilizzabile per gli scopi specifici indicati nella parte A dell'Allegato 1;
2. Rispetto degli standard alle norme UNI – EN 13108 - 8 o 13242 a seconda dello scopo specifico per il quale è utilizzato;
3. Conformità alle indicazioni della Parte B dell'Allegato 1, vale a dire:
 - a) Verifiche dei rifiuti in ingresso;
 - b) Verifiche sul granulato di conglomerato (end of waste);
 - c) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato;

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

parte A dell'Allegato 1

Scopi specifici per i quali, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152 è comunemente utilizzato il granulato di conglomerato bituminoso:

- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a caldo nel rispetto della norma UNI EN 13108 (serie da 1-7)
- per le miscele bituminose prodotte con un sistema di miscelazione a freddo;
- Per la produzione di aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego nella costruzione di strade, in conformità alla normativa armonizzata UNI EN 13242, ad esclusione dei recuperi ambientali

Criticità possono derivare dal fatto che vi sono numerose differenze terminologiche tra le operazioni di recupero ammesse dal DM 5 febbraio 1998 e gli scopi per i quali il conglomerato bituminoso può essere impiegato in base al d.m. 69/2018, manca ad esempio il richiamo ai piazzali industriali. Al riguardo, si deve ritenere che il riferimento generico alle "strade" contenuto nel D.M. 69 inteso come "comprensivo" anche di tutti i manufatti assimilabili (es. piazzali industriali e rilevati per sedi ferroviarie). Non sussistono, infatti, controindicazioni tecniche e/o di impatto ambientale tali da giustificare una diversa interpretazione.

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

La sezione b dell'Allegato 1 è dedicata alla disciplina delle verifiche che devono essere effettuate sia sui rifiuti, **nella fase di "ingresso"** all'impianto di recupero, sia sul granulato di conglomerato bituminoso e quindi sull'end of waste.

CONTROLLO VISIVO

In particolare, per quanto riguarda le prime viene chiarito che i controlli sui rifiuti in ingresso sono finalizzati a verificare **l'assenza di materiale diverso dal conglomerato bituminoso**. Tali verifiche possono consistere anche nel semplice controllo visivo (vedi decreto) – **senza necessità di apparecchiature specializzate**, essendo sufficiente l'impiego delle normali capacità sensoriali - fermo restando la necessità che il produttore effettui le analisi necessarie ai fini di una corretta attribuzione del codice EER, trattandosi di un rifiuto con codice a specchio.

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

Il dm 69 stabilisce che il produttore – ossia il gestore dell'impianto – rediga una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ex art. 47 del DPR 445/2000) con la quale attesti il rispetto delle condizioni e dei criteri previsti dal decreto stesso. Questa autodichiarazione deve essere:

- predisposta al termine del processo produttivo di ciascun lotto, sulla base del modello contenuto nell'Allegato 2;
- inviata all'autorità competente e all'ARPA di riferimento territorialmente, mediante raccomandata A/R ovvero per via telematica, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 82/2005;
- conservata presso l'impianto di produzione o presso la sede legale. La norma non specifica per quanto tempo deve essere conservata, ma, per analogia e semplicità, si potrebbe estendere il termine quinquennale già previsto (art.4 comma 3) per la conservazione dei campioni di granulato.

TEST DI CESSIONE

Le verifiche sul granulato bituminoso, invece, prevedono da un lato l'effettuazione di analisi per ricercare i valori di amianto e IPA, secondo le indicazioni e i limiti di cui al punto b.2.1 e alla relativa tabella, e dall'altro l'esecuzione del test di cessione, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al punto b.2.2 e della relativa tabella.

Sia le analisi sia il test di cessione devono essere effettuati mediante il prelievo e campionamento

End of Waste art. 184-ter comma 2

Regolamento di Attuazione DM 28/03/2018 N.69

CONSERVAZIONE DEL CAMPIONE

Oltre alla presentazione della dichiarazione di conformità, il produttore è tenuto anche alla conservazione di un campione di granulato per lotto.

Il campione, in particolare, deve essere:

- **prelevato al termine del processo produttivo** di ciascun lotto, nel rispetto della norma UNI 10802:2013;
- **conservato per 5 anni** presso l'impianto di produzione o la propria sede legale;
- **custodito** in modo tale da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche, così da consentire l'eventuale ripetizione delle analisi, in sede di controllo

SISTEMA GESTIONE AMBIENTALE

Il dm 69 prevede una specifica disciplina **nel caso di imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 (EMAS) e di imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.**

In particolare tali **soggetti non sono tenuti alla conservazione dei campioni di granulato**, di cui sopra, a condizione che con apposita documentazione **possano dimostrare:**

1. il rispetto dei requisiti per la cessazione della qualifica di rifiuto previsti dall'art. 3;
2. gli esiti della caratterizzazione del granulato in base all'Allegato 1, parte b);
3. la tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto e le destinazioni del granulato;
4. il rispetto della normativa ambientale;
5. revisione/miglioramento sistema gestionale;
6. formazione personale.

(articolo 4)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 4, DEL

DECRETO DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE, N. [•] DEL [•][•] [2013] PUBBLICATO IN [•]

(Articoli 47 e 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero	_____
Anno	_____ (aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera f) del decreto [•]			
Denominazione sociale		CF/P.IVA	
Iscrizione al registro imprese			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Impianto di produzione			
Indirizzo		Numero civico	
CAP	Comune	Provincia	
Riferimenti catastali			
Cantiere di provenienza			
(come da documento di trasporto n° ...)			
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio	

(NOTA: compilare ciascuna casella correttamente)

Cantiere di provenienza del granulato di conglomerato bituminoso
--

(NOTA: compilazione facoltativa)

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di granulato di conglomerato bituminoso è rappresentato dalla seguente quantità in volume : _____ (NOTA: indicare in cifre e lettere i m³)
- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso è conforme all'articolo 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio, n. [•] del [•][•] [2017] pubblicato in [•];

- il predetto lotto di granulato di conglomerato bituminoso ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella 1 .

Tabella 1

CARATTERISTICHE DEL GRANULATO DI CONGLOMERATO	
Requisito	Categoria / valore
Classificazione granulometrica	D : <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 32
Natura degli aggregati	<input type="checkbox"/> calcare <input type="checkbox"/> porfido <input type="checkbox"/> basalto <input type="checkbox"/> (altro)
Granulometria degli aggregati	Passante al setaccio 1,4 D: _____ %
	Passante al setaccio D : _____ %
	Passante al setaccio 2 mm: _____ %
	Passante al setaccio 0,063 mm: _____ %

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196).

A supporto dei dati riportati nella presente
dichiarazione si allegano*:

_____ li, _____

(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. 445/2000)

* Alla dichiarazione di conformità devono essere allegati i relativi rapporti di analisi.

End of Waste art. 184-ter comma 2

Tabella b.2.1

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Sommatoria IPA	mg/kg	100
2	Amianto	mg/kg	1000 (*)

(*) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier). In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.

b.3) Caratteristiche prestazionali del granulato di conglomerato bituminoso.

Specifiche:


- Presenza di materie estranee: Max 1% in massa;
- Normativa di riferimento per la classificazione granulometrica: En 933-1;
- Normativa di riferimento per la natura degli aggregati: En 932-3.

Tabella b.2.2

	Parametro	U.M.	Limite massimo di concentrazione ammissibile
1	Nitrati	mg/l NO ₃	50
2	Fluoruri	mg/l F	1.5
3	Solfati	mg/l SO ₄	250
4	Cloruri	mg/l Cl	100
5	Cianuri	µg/l Cn	50
6	Bario	mg/l Ba	1
7	Rame	mg/l Cu	0.05
8	Zinco	mg/l Zn	3
9	Berillio	µg/l Be	10
10	Cobalto	µg/l Co	250
11	Nichel	µg/l Ni	10
12	Vanadio	µg/l V	250
13	Arsenico	µg/l As	50
14	Cadmio	µg/l Cd	5
15	Cromo totale	µg/l Cr	50
16	Piombo	µg/l Pb	50
17	Selenio	µg/l Se	10
18	Mercurio	µg/l Hg	1
19	COD	mg/l	30



**Fresatura
a freddo**



CER 17.03.02

Miscela bituminose diverse di
cui alla voce 170301*



**Demolizione
Pavimentazione**

**OPERAZIONE DI RECUPERO AI
SENSI DM 28/03/2018 n.69**



**Lotto Max. 3.000
mc**



Test Campione

Parametri Tab.1 All.to 5 Limiti tab b2.1 e b2.2
parte IV D.lgs 152/2006 Test Cessione
DM 05/02/1998



**Dichiarazione
Conformità Produttore
Ex art. 47 DPR 445/2000**



**Custodia
5 anni**

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

..... Considerato che **esiste un mercato per l'aggregato recuperato** in ragione del fatto che lo stesso risulta comunemente utilizzato per la realizzazione di opere di ingegneria civile, **in sostituzione della materia prima naturale**, che possiede un **effettivo valore economico**, che sussistono **scopi specifici** per i quali tale sostanza è utilizzabile, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, e che la medesima rispetta la normativa e gli *standard* esistenti applicabili ai prodotti

Considerato che dall'istruttoria effettuata è emerso che l'aggregato recuperato, che soddisfa i criteri di cui al presente regolamento, **non comporta impatti negativi complessivi sulla salute umana o sull'ambiente;**

Considerato che dal monitoraggio degli effetti del decreto è emersa l'opportunità di apportare modifiche sostanziali alla disciplina vigente, giungendo alla redazione di un nuovo testo con conseguente abrogazione del precedente ovvero con art.9 del DM 28/06/2024 n.127 **viene abrogato il DM 27/09/2022 n.152**



Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell'allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell'articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.

2. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall'articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le seguenti:

- a) «rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione»: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/Ce del 3 maggio 2000, ove elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 1, del presente regolamento;
- b) «altri rifiuti inerti di origine minerale»: i rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti di cui alla decisione della Commissione 2000/532/ Ce ed elencati nell'Allegato 1, Tabella 1, punto 2, del presente regolamento;
- c) «rifiuti inerti»: i rifiuti solidi derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e altri rifiuti di origine minerale che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa, che non si dissolvono, non bruciano, non sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili, e che, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana;

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Art. 2 - Definizioni

- d) «**aggregato riciclato**»: aggregato minerale risultante dal **recupero di rifiuti di materiale** inorganico precedentemente **utilizzato nelle costruzioni**;
- e) «**aggregato artificiale**»: aggregato di origine minerale risultante dal recupero di rifiuti derivante da un processo industriale che **implica una modificazione** termica o di altro tipo;
- f) «**aggregato recuperato**»: aggregato riciclato o artificiale prodotto dai rifiuti di cui alle lettere a) e b) che hanno cessato di essere tali a seguito di una o più operazioni di recupero nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 184 -ter , comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e delle disposizioni del presente regolamento;
- g) «**lotto di aggregato recuperato**»: un quantitativo **non superiore ai 3.000 metri cubi** di aggregato recuperato;
- h) «**produttore di aggregato recuperato**» o «produttore»: il gestore dell'impianto autorizzato per la produzione di aggregato recuperato;
- i) «**dichiarazione di conformità**»: la dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dell'atto di notorietà rilasciata dal produttore ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e attestante le caratteristiche dell'aggregato recuperato;
- l) «autorità competente»: l'autorità che rilascia l'autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II o del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero l'autorità destinataria della comunicazione di cui all'articolo 216 del medesimo decreto legislativo.

Art. 3 – Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Ai fini dell'articolo 1, comma 1, e ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) , del presente regolamento, **cessano di essere qualificati come rifiuti** e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato riciclato o artificiale derivante dal trattamento di **recupero è conforme ai criteri di cui all'Allegato 1.**

Art. 4 - Scopi specifici di utilizzabilità

L'aggregato **recuperato è utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2.**

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Art. 5 - Responsabilità del produttore, dichiarazione di conformità e modalità di prelievo e detenzione dei campioni

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 184, comma 5, 188, comma 4, e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato recuperato è responsabile della corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti, nonché della compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR).

2. Il rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 è attestato dal produttore di aggregato recuperato mediante dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. La dichiarazione di conformità è inviata all'Autorità competente e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente entro sei mesi dalla data di produzione del lotto di aggregato recuperato cui si riferisce, e comunque prima dell'uscita dello stesso dall'impianto. Le dichiarazioni sono redatte utilizzando il modulo di cui all'Allegato 3 e sono inviate, anche in forma cumulativa, con una delle modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. Il produttore di aggregato recuperato conserva, presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia, anche in formato elettronico, della dichiarazione di conformità di cui al comma 2, per un periodo di cinque anni dalla data dell'invio della stessa all'Autorità competente, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

4. Ai fini della dimostrazione della sussistenza dei criteri di cui all'articolo 3, il produttore di aggregato recuperato preleva un campione da ogni lotto di aggregato prodotto in conformità alla norma UNI 10802, eventualmente avvalendosi delle modalità di campionamento dei rifiuti da costruzione di cui alla norma UNI/TR 11682. Tali campioni sono conservati presso l'impianto di produzione o presso la propria sede legale per un anno dalla data dell'invio della dichiarazione di cui al comma 2 che attesta la produzione del lotto dal quale sono stati prelevati. Per le verifiche di conformità e idoneità volte al controllo del rispetto delle norme tecniche di cui alla Tabella 5, il campione per ciascun lotto di aggregato recuperato deve essere prelevato in conformità alla norma UNI 932-1. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato prelevato e sono idonee a consentire la ripetizione delle analisi.

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter , comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

Art. 6 - Sistema di Gestione

1. Il produttore di aggregato recuperato, eventualmente anche tramite l'accesso a procedure di accreditamento, si dota di un sistema di gestione idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al presente regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4 relative all'obbligo di conservazione del campione non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 - Monitoraggio

Entro **24 mesi** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all'attuazione delle disposizioni stabilite dal medesimo attraverso il Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero (ReCER) di cui all'articolo 184 - ter , comma 3 -septies , del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica valuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 3.

Art. 8 - Norme transitorie e finali

1. Ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro **180 giorni** dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, o un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III -bis , della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Per le procedure semplificate continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998, inerenti ai limiti quantitativi previsti dall'allegato 4 e ai valori limite per le emissioni di cui all'allegato 1, sub allegato 2, nonché le norme tecniche di cui all'allegato 5 dello stesso decreto.

Tabella 1 - Rifiuti ammessi per la produzione di aggregato recuperato

Allegato 1 (art.3)

a) Rifiuti ammissibili

Per la produzione di aggregato recuperato sono utilizzabili **esclusivamente i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione non pericolosi** elencati nella Tabella 1, punto 1, e gli altri rifiuti inerti non pericolosi di origine minerale elencati nella Tabella 1, punto 2.

Non sono ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti interrati.

Non sono altresì ammessi alla produzione di aggregato recuperato rifiuti identificati dal codice **EER 170504** provenienti da siti contaminati sottoposti a **procedimento di bonifica.**

<p>1. Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione (Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>170101 Cemento 170102 Mattoni 170103 Mattonelle e ceramiche 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106 170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301 170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503, escluse quelle provenienti da siti contaminati oggetto di bonifica 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901,170902 e 170903</p>
<p>2. Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 dell'elenco europeo dei rifiuti)</p> <p>010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010409 Scarti di sabbia e argilla 010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407 010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407 101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico 101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione < 10% in peso 101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico) 101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310 120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto 191209 Minerali (ad esempio, sabbia, rocce, inerti) 200301 Rifiuti urbani non differenziati, limitatamente alla frazione inerte dei rifiuti abbandonati provenienti da attività di costruzione e demolizione.</p>

b) Verifiche sui rifiuti in ingresso

Le verifiche sui rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato includono: *i)* esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso, *ii)* controllo visivo, *iii)* eventuali controlli supplementari. A tal fine, il produttore dell'aggregato recuperato deve dotarsi di una procedura di accettazione dei rifiuti idonea a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal presente regolamento. Per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Ce) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e per le imprese in possesso della certificazione ambientale Uni En Iso 14001 rilasciata da organizzazione accreditata ai sensi della normativa vigente, **il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.**

Il sistema presuppone la predisposizione di una procedura per la gestione, la tracciabilità e la rendicontazione delle non conformità riscontrate e garantisce almeno il rispetto dei seguenti obblighi:

- esame della documentazione a corredo del carico dei rifiuti in ingresso da parte di personale con appropriato livello di formazione e addestramento;
- controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- accettazione di tali rifiuti solo ove l'esame della documentazione a corredo e il controllo visivo abbiano esito positivo sotto il controllo di personale con formazione e aggiornamento periodico che provvede alla selezione dei rifiuti, rimuove e mantiene separato qualsiasi materiale estraneo;
- pesatura e registrazione dei dati relativi al carico dei rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato dei rifiuti non conformi ai criteri di cui al presente regolamento in area dedicata;
- messa in riserva dei rifiuti conformi, di cui alla Tabella I del presente allegato, nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- movimentazione dei rifiuti avviati alla produzione di aggregato recuperato realizzata da parte di personale con formazione e aggiornamento periodico in modo da impedire la contaminazione degli stessi con altri rifiuti o materiale estraneo;
- svolgimento di eventuali controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualvolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

c) Processo di lavorazione minimo e deposito presso il produttore

Il processo di trattamento e di recupero dei rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e degli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2, finalizzato alla produzione dell'aggregato recuperato, avviene mediante fasi meccaniche e, quali, a mero titolo esemplificativo:

1) la frantumazione 2) la vagliatura/selezione granulometrica 3) la separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate.

Il processo di recupero, a seconda del tipo di materiale, può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri

Il recupero si considera comunque effettuato ogni qualvolta, tramite il compimento di tutte o alcune delle suddette fasi, ovvero di altri processi di tipo meccanico, si consegue il rispetto dei criteri previsti dal presente regolamento.

Durante la fase di verifica di conformità dell'aggregato recuperato, il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. Per l'intero periodo di giacenza del materiale recuperato presso l'impianto di trattamento all'interno del quale è stato prodotto, l'aggregato recuperato è depositato e movimentato all'interno dello stesso e nelle aree di deposito adibite allo scopo. Sono fatte salve tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e le disposizioni autorizzative specifiche.

d) Requisiti di qualità dell'aggregato recuperato

d.1) Controlli sull'aggregato recuperato.

Per ogni lotto di aggregato recuperato prodotto è garantito il rispetto di parametri di cui alla Tabella 2 a seconda degli utilizzi cui sono destinati i lotti di aggregato recuperato prodotti previsti dall'Allegato 2 (articolo 4). I valori limite di concentrazione indicati nella terza colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati all'utilizzo di cui alla lettera a) dell'Allegato 2 del presente decreto.

I valori limite di concentrazione indicati nella quarta colonna della Tabella 2 si applicano ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere b) , c) , d) , e) , f) e g) dell'Allegato 2 del presente decreto.

Ai lotti di aggregato recuperato destinati agli utilizzi di cui alle lettere h) ed i) si applica esclusivamente il valore limite di concentrazione per l'amianto (100 mg/kg, espressi come sostanza secca) indicato nella quinta colonna della Tabella 2.

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Tabella 2
Parametri da ricercare e valori limite

Meglio specificati nei parametri in ragione del loro utilizzo rispetto al DM abrogato.

Parametri	U.M.	Utilizzo lettera a) dell'Allegato 2	Utilizzo lettere da b), c), d), e), f) e g) dell'Allegato 2	Utilizzo lettere h) e i) dell'Allegato 2
Amianto	mg/kg sost.secc.	100	100	100
Idrocarburi Aromatici				
Benzene	mg/kg sost.secc.	0,1	2	
Etilbenzene	mg/kg sost.secc.	0,5	50	
Stirene	mg/kg sost.secc.	0,5	50	
Toluene	mg/kg sost.secc.	0,5	50	
Xilene	mg/kg sost.secc.	0,5	50	
Sommatoria organici aromatici da 20 a 23	mg/kg sost.secc.	1	100	
Idrocarburi aromatici policiclici				
Benzo(a) antracene	mg/kg sost.secc.	0,5	10	
Benzo(a) pirene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Benzo(b) fulorantene	mg/kg sost.secc.	0,5	10	
Benzo(k) fluorantene	mg/kg sost.secc.	0,5	10	
Benzo(g,h,i,) perilene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Crisene	mg/kg sost.secc.	5	50	
Dibenzo(a,e) pirene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Dibenzo(a,l) pirene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Dibenzo(a,i) pirene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Dibenzo(a,h) pirene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Dibenzo(a,h) antracene	mg/kg sost.secc.	0,1	10	
Indenopirene	mg/kg sost.secc.	0,1	5	
Pirene	mg/kg sost.secc.	5	10	
Sommatoria policiclici aromatici da 25 a 34	mg/kg sost.secc.	10	100	
Fenolo	mg/kg sost.secc.	1	60	
PCB	mg/kg sost.secc.	0,06	5	
C>12	mg/kg sost.secc.	50	750	
Cr VI	mg/kg sost.secc.	2	15	
Materiali galleggianti (4)	cm ³ /kg	<5	<5	
Frazioni estranee (4)	% in peso	<1%	<1%	

Tabella 3

Analiti da ricercati e valori limite

d.2) Test di cessione sull'aggregato recuperato (in acqua)

Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto deve essere sottoposto all'esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in Tabella 3. Sono esclusi dal test di cessione i lotti di aggregato recuperato prodotto destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alle NTC 2018 con classe di resistenza maggiore o uguale di C 12/15. Sono altresì esclusi i lotti di aggregato recuperati prodotti destinati alla produzione di clinker per cemento e di quelli destinati alla produzione di cemento.

Per la determinazione del test di cessione si applica l'appendice A alla norma UNI 10802 e la metodica prevista dalla norma UNI EN 12457-2. Solo nei casi in cui il campione da analizzare presenti una granulometria molto fine, si deve utilizzare, senza procedere alla fase di sedimentazione naturale, una ultracentrifuga (20000 G) per almeno 10 minuti.

Solo dopo tale fase si può procedere alla successiva fase di filtrazione secondo quanto riportato al punto 5.2.2 della norma UNI EN 12457-2.

Parametri	U.M.	Concentrazioni limite
Nitrati	mg/l	50
Fluoruri	mg/l	1,5
Cianuri	ng/l	50
Bario	mg/l	1
Rame	mg/l	0,05
Zinco	mg/l	3
Berillio	ng/l	10
Cobalto	ng/l	250
Nichel	ng/l	10
Vanadio	ng/l	250
Arsenico	ng/l	50
Cadmio	ng/l	5
Cromo totale	ng/l	50
Piombo	ng/l	50
Selenio	ng/l	10
Mercurio	ng/l	1
COD	mg/l	30
Solfati	mg/l	750
Cloruri	mg/l	750
pH		5,5 < > 12,0

Tabella 4
Norme tecniche di riferimento per
l'attribuzione della marcatura Ce
all'aggregato recuperato e certificazione

Norma	Titolo
UNI EN 13242	Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade
UNI EN 12620	Aggregati per calcestruzzo
UNI EN 13139	Aggregati per malta
UNI EN 13043	Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13055	Aggregati leggeri
UNI EN 13450	Aggregati per massicciate per ferrovie
UNI EN 13383-1	Aggregati per opere di protezione (armourstone) – Specifiche
UNI EN 13108	Miscele bituminose - Specifiche del materiale - Parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero

UTILIZZO PREVISTI

L'aggregato recuperato è utilizzato per:

- a) realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- b) realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell'ingegneria civile;
- c) realizzazione di miscele bituminose e sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- d) realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- e) realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- f) confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili);
- g) confezionamento di calcestruzzi;
- h) produzione di clinker per cemento;
- i) produzione di cemento.

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Tabella 5
Elenco delle norme tecniche per
l'utilizzo dell'aggregato
recuperato

Impiego	Conformità alle norme armonizzate europee / prestazioni	Idoneità tecnica
Realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di opere di protezione (armourstone)	UNI EN 13383-1	UNI EN 13383-1
Realizzazione del corpo del rilevato	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4a
Realizzazione di miscele bituminose e per sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13043 UNI EN 13242 UNI EN 13108-8	UNI 11531-1 Capitolato tecnico dell'opera
Realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali	UNI EN 13242 UNI EN 13450	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Realizzazione di strati accessori	UNI EN 13242	UNI 11531-1 Prospetto 4b
Confezionamento di miscele legate con leganti idraulici (quali a titolo esemplificativo misti cementati, miscele betonabili)	UNI EN 13242 UNI EN 13139 UNI EN 13055	UNI EN 14227-1 UNI 11531-2 UNI EN 998-1 UNI EN 998-2 UNI 11104 Tipo B
Confezionamento di calcestruzzi	UNI EN 12620 UNI EN 13055 UNI EN 13242	UNI 8520-1 UNI 8520-2 UNI 11104 UNI EN 206 Appendice E Dm 17 genn. 2018 NTC: par. 11.2.9.2
Produzione di clinker per cemento	Non pertinente	Standard prestazionali indicati in Tabella 6
Produzione di cemento	Non pertinente	UNI EN 197-6

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Tabella 6
Parametri prestazionali
dell'aggregato recuperato per la
produzione di Clinker

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Sostanze organiche (TOC)	% espresso come sostanza secca	2
Mercurio	mg/kg espressi come sostanza secca	1
Sommatoria Tallio+Cadmio	mg/kg espressi come sostanza secca	5
Cloruri come Cl	% espresso come sostanza secca	0,5
Solfati come SO ₃	% espresso come sostanza secca	2
Magnesio come MgO	% espresso come sostanza secca	15



DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

(Articolo 5)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'
 AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO DEL MINISTRO
 DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, N. [•] DEL [•][•] [202•]
 PUBBLICATO IN [•]
 (Articoli 46, 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Dichiarazione numero (n. lotto)	_____
Anno	_____
	(aaaa)

(NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore di aggregato recuperato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto [•]		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Impianto di produzione		
Indirizzo		Numero civico
CAP	Comune	Provincia
Autorizzazione / Ente rilasciante		Data di rilascio

Il produttore sopra indicato dichiara che

- il lotto di aggregato recuperato è rappresentato dalla seguente quantità in quantità in volume:

(NOTA: indicare i metri cubi in cifre e lettere)

- il predetto lotto di aggregato recuperato è conforme ai criteri di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, n. [•] del [•][•] [202•] pubblicato in [•];
- il predetto lotto di aggregato recuperato ha le caratteristiche meglio indicate nella successiva Tabella:

Caratteristiche dell'aggregato recuperato	
Norme tecniche di conformità	Scopi specifici (Allegato 2)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13242: Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 12620: Aggregati per calcestruzzo;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13139: Aggregati per malta;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13043: Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

DECRETO 28 giugno 2024 , n. 127 MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

<input type="checkbox"/> UNI EN 13055: Aggregati leggeri;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13450: Aggregati per massicciate per ferrovie;	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13383-1: Aggregati per opere di protezione (armoustrone) – Specifiche.	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)
<input type="checkbox"/> UNI EN 13108: Miscele Bituminose-Specifiche del materiale parte 8: Conglomerato bituminoso di recupero	<input type="checkbox"/> a) <input type="checkbox"/> b) <input type="checkbox"/> c) <input type="checkbox"/> d) <input type="checkbox"/> e) <input type="checkbox"/> f) <input type="checkbox"/> g) <input type="checkbox"/> h) <input type="checkbox"/> i)

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 del regolamento UE 679/2016).

li, _____
(NOTA: indicare luogo e data)

(NOTA: Firma e timbro del produttore)

(esente da bollo ai sensi dell'art. 37 del D.P.R. 445/2000)

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore e referto delle analisi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000;





EER 17.01.07

Miscugli (mattoni, cemento, mattonelle)

EER 17.xx.xx

**Codice Cat. 17 e NON
vedi art.3 Tabella 1**



EER 17.03.02

**miscele
bituminose**

**OPERAZIONE DI RECUPERO AI
SENSI DM 28/06/2024 n.127**



**Lotto Max. 3.000
mc**



Test Campione

**Parametri Tab.2 Art,4 Limiti tab b2.1 e b2.2
DM 28/06/2024 n.127 Test Cessione
DM 05/02/1998
Colonna A-B**



**Dichiarazione
Conformità Produttore
art. 46-47 DPR 445/2000**



**Custodia
5 anni**




**Custodia
1 anno**



Autorizzazione unica Ordinaria per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006

L'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha i seguenti **ambiti di applicazione**:

1. **Nuovi impianti** (art. 208 comma 1)
2. **Varianti sostanziali** in corso d'opera o di esercizio che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata (art. 208 comma 19)
3. **Rinnovo** di autorizzazioni vigenti senza modifiche (art. 208 comma 12)
4.  **Impianti mobili** (art. 208 comma 1, comma 15 se nuovi impianti, 12 se rinnovi, e comma 19, se modifiche), adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione), in quanto non rientrano tra gli impianti che effettuano esclusivamente la riduzione volumetrica e la separazione di eventuali frazioni estranee.

L'autorizzazione è riferita a **qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi** (allegati B e C alla parte quarta del d.lgs 152/2006) e comprende l'approvazione del progetto, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere e l'autorizzazione alla gestione/esercizio dell'attività.



Autorizzazione Semplificata per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti ai sensi dell'art. 214 D.lgs 152/2006

L'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e recupero di rifiuti, ai sensi dell'art. 214 del d.lgs 152/2006 e s.m. ha i seguenti **ambiti di applicazione**:

1. Devono garantire in ogni caso un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dell'art. 177 comma 4 (art. 214 comma 1)
2. Sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di detenzione e nelle attività di recupero di cui all'allegato C della parte IV del presente decreto sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 215 e 216 (art. 214 comma 2)

Rifiuti non pericolosi
DM 05/02/1998

- 1) Quantità massime impiegabili
- 2) Provenienza e caratteristiche rifiuto
- 3) Prescrizioni e metodi di recupero

Rifiuti pericolosi
DM 12/06/2002

- 1) Quantità massime impiegabili
- 2) Provenienza e caratteristiche rifiuto
- 3) Limiti sostanze pericolose
- 4) Prescrizioni e metodi di recupero

Deliberazione della Giunta Regionale 7 dicembre 2022, n. 18-6175

Decreto legislativo 152/2006. Legge regionale 1/2018. Impianti mobili di trattamento rifiuti e procedure per lo svolgimento delle singole campagne di attività'. Revoca della D.G.R. n. 25-24837 del 15 giugno 1998 ed integrazione della D.G.R. n. 20-192 del 12 giugno 2000, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 44-2493 del 19 marzo 2001.

A relazione dell'Assessore Marnati:

Premesso che:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce all'articolo 208, comma 15, le procedure generali per l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti mobili per lo smaltimento o il recupero di rifiuti e per lo svolgimento delle singole campagne d'attività, stabilendo, in particolare, che “gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, **almeno venti giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione** nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare **prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato** qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”.

– l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità a VIA per questa tipologia di impianti, in relazione alla tipologia dei rifiuti trattati e alla durata delle campagne (modifica apportata all'allegato IV, Parte II del D.lgs. 152/2006). In particolare, **non è più necessario svolgere la verifica di assoggettabilità a VIA per:**

- gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 90 giorni;
- gli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a 30 giorni;
- le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito qualora le quantità siano inferiori a 1.000 metri cubi al giorno;

La “**durata della campagna mobile**” deve essere limitata nel tempo ed essere **generalmente inferiore a 120 gg.** Tale limite temporale **può essere derogato in caso di una documentata necessità** del proponente e con specifica valutazione caso per caso, facendo salve eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie a causa del superamento del limite temporale dei 120 giorni.

INFORMAZIONI UTILI

Al fine di ottenere l'autorizzazione il richiedente è tenuto a trasmettere alla Città metropolitana di Torino e/o alla Provincia ove l'interessato ha la sede legale o dove la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza:

- **istanza** originale firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa, completa di tutta la documentazione specificata nei successivi punti; l'istanza può altresì essere sottoscritta con firma autografa dal legale rappresentante dell'Impresa allegando copia fotostatica della carta di identità o di analogo documento di identificazione in corso di validità;
- **relazione tecnica** e relativi elaborati tecnici firmati digitalmente dai professionisti che li hanno redatti, riportanti anche gli estremi dell'iscrizione ai competenti Albi;
- **autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale** del legale rappresentante della società ed Atto notorio sostitutivo del certificato Prefettizio Antimafia ~~ai sensi della L. 575/1965 e della L. 55/1990;~~
- **dichiarazione sostitutiva del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura,**
- **copia del titolo di disponibilità dell'impianto** (titolo di proprietà, contratto di affitto/noleggio, preliminare d'acquisto, ecc.);
- **attestazione dell'avvenuto pagamento in modo virtuale dell'imposta di bollo;**
- **attestazione dell'avvenuto pagamento degli oneri istruttori;**

CONTENUTI DELLA RELAZIONE TECNICA

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una relazione tecnica, datata e firmata digitalmente da professionisti abilitati nelle specifiche materie, la quale deve contenere, in rapporto alla tipologia dell'impianto, almeno i seguenti dati:

- Elementi identificativi della Società istante (*denominazione, indirizzo sede, recapito telefonico, codice fiscale, P.IVA, registro imprese, identificazione proprietario dell'impianto mobile, legale rappresentante della Società istante,...*)
- Sistemi di gestione in capo alla Società istante
- Breve descrizione dell'attività della Società istante,
- Identificazione dei rifiuti trattati con l'impianto mobile (Rifiuti pericolosi/non pericolosi)
- Indicazione dei codici EER dei rifiuti oggetto di trattamento.
- Identificazione delle operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e/o delle operazioni di recupero (Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006)

- Tabelle esemplificative con:
 - indicazioni dei Codici EER
 - descrizione rifiuto
 - provenienza rifiuto (attività che lo può generare)
 - caratteristiche del rifiuto
 - quantità massime (portate in volume e/o peso, orarie e/o giornaliere)

INFORMAZIONI UTILI

Ai fini della campagna mobile la Società istante deve presentare **domanda completa in tutte le sue parti** come da indicazioni riportate sui Moduli agli indirizzi PEC di:

Provincia/Città Metropolitana

e contestualmente a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento oltre alla Provincia/Città Metropolitana, ciascuno per il proprio ambito di competenza:

- **ARPA Piemonte Dipartimento Territoriale di competenza**
- Comune dove viene posizionato l'impianto mobile e comuni limitrofi qualora l'impatto ricada anche su aree di loro competenza
- ASL competente per territorio
- Comunità Montana di zona (se presente)
- Ente Parco (se presente)
- Autorità d'Ambito se necessario lo scarico in fognatura

- I prodotti/MPS/EoW/rifiuti ottenuti dalle operazioni di trattamento destinati al riutilizzo dovranno essere conformi a quanto previsto dalle specifiche normative di riferimento (*riportare la descrizione, le quantità e le tipologie attese, il destino, il codice EER, le norme di riferimento, le analisi, ...*).

Qualora l'azienda intenda produrre End of Waste, per gli aspetti tecnico-impiantistici e gestionali, si può fare riferimento a quanto indicato nel documento "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End Of Waste di cui all'art.184 Ter Comma 3 Ter del D.Lgs. n.152/2006" (Delibera del Consiglio SNPA del 06.02.2020. Doc. n. 62/20).

- Descrizione dei potenziali impatti sulle matrici ambientali e sistemi adottati per la mitigazione degli stessi (*dispositivi di captazione, raccolta, trattamento e caratterizzazione degli effluenti liquidi, dei solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto*) ed in particolare:

-) **Emissioni in atmosfera** (verificare se le emissioni in atmosfera rientrano tra quelle soggette ad autorizzazione ex D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed in caso affermativo conseguire il relativo provvedimento – link modulistica disponibile –, indicare i punti di emissione, specificare le caratteristiche qualitative e quantitative delle emissioni, indicare i sistemi di abbattimento individuati ed adottati, ...).

Nel caso in cui all'esercizio dell'impianto mobile fossero associate emissioni diffuse (art. 268 lett. "d" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), **sarà obbligo del proponente dichiararne l'esistenza**. L'autorità effettuerà una valutazione tecnica per comprendere il grado di dettaglio delle prescrizioni da impartire e i relativi vincoli (l'art. 269 art. 4 d.lgs. 152/2006 definisce che l'autorità competente deve individuare le prescrizioni per garantire il contenimento delle emissioni diffuse). Premesso quanto sopra, in ottemperanza all'art. 270 comma 1 d.lgs. 152/2006, "In sede di autorizzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 272, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento".

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria si conclude entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione con:

- a) **silenzio assenso**¹
oppure
- b) **provvedimento dirigenziale nei casi di:**
 - **prescrizioni integrative;**
 - **divieto di svolgimento dell'attività** (qualora venisse ritenuta incompatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica)

ESEMPIO

OGGETTO: D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. - D.M. 127/2024 - L.R. 1/18 e s.m.i. - D.G.R. n. 18-6175 del 07/12/2022: autorizzazione esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) rifiuti speciali non pericolosi, in capo alla Ditta **FOLLI ESCAVAZIONI** con sede legale in Catania

IL DIRIGENTE

Premesso che: - in data 17 giugno 2024 è pervenuta istanza da parte della Ditta FOLLI ESCAVAZIONI con sede legale e operativa in Catania, via Macchiavelli n.36 – P.IVA 1234567890 – intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 208, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dei seguenti impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

frantumatore Marca YUNNET, Modello M31, Matricola num.1234;
frantumatore Marca KUBOCT, Modello KC704, Matricola num.5678;
vibrovaglio Marca VIBROMAT, Modello J400, Matricola num.90123;

in data 26/02/2024, con nota prot. n.12345, indirizzata al Dipartimento Territoriale ARPA di Cuneo, alla Ditta istante in qualità di richiedente l'autorizzazione e, per conoscenza, al Comune di Catania, al Settore Servizi Ambientali della Regione Sicilia, alle Province Siciliane, la Provincia ha convocato, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e s.m.i., la Conferenza di Servizi semplificata asincrona;

della convocazione della suddetta Conferenza è stata data notizia al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia e del Comune di Catania;

in data 26/02/2025 sono pervenute le osservazioni e le richieste del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Catania, prot. n.12345 del 26/02/2025;

in data 26/02/2025, con nota prot. n.12345, è stata inviata alla Ditta una richiesta d'integrazioni formulata dalla Provincia - Ufficio Gestione Rifiuti, corredata dalle considerazioni espresse dal Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Catania;

in data 26/02/2025 sono pervenute le integrazioni fornite dalla Ditta e che, in data 26/02/2025, con nota prot. n.12345 sono state trasmesse al Dipartimento Territoriale ARPA di Catania per le determinazioni di competenza;

in data 26/02/2025 è pervenuto il parere del Dipartimento Territoriale dell'ARPA di Catania, prot. n.12345 di pari data che, nel prendere atto della documentazione integrativa prodotta dalla ditta, ha rammentato l'entrata in vigore dal 26.09.2024 del Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n.127 del 28.06.2024 e, dunque, la necessità di adeguare e di rivedere la documentazione integrativa prodotta, ed in particolare la Procedura SGQ PRODUZIONE AGGREGATI RICICLATI E RELATIVI CONTROLLI, ED. 01 REV. 0 del 01.04.2024 alla luce dei disposti del nuovo Regolamento che ha, peraltro, abrogato ai sensi dell'art.9, comma 1 il precedente regolamento di cui al D.M. 27.09.2022, n.152;

DISPONE

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle LL.RR. 44/2000 e s.m.i., 23/2015 e 1/2018 e s.m.i. in capo alla Ditta FOLLI ESCAVAZIONI con sede legale e operativa in Catania, l'esercizio dei seguenti impianti mobili per operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi (R5 e R13 dell'All. C del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.):

frantumatore Marca YUNNET, Modello M31, Matricola num.1234;
frantumatore Marca KUBOCT, Modello KC704, Matricola num.5678;
vibrovaglio Marca VIBROMAT, Modello J400, Matricola num.90123;

nel rispetto delle prescrizioni di cui agli Allegati 1 e 2, che costituiscono parti integranti del presente provvedimento;

2. di stabilire che la presente **autorizzazione ha durata sino al 31/01/2035** e che, per il rinnovo della stessa, l'istante deve inoltrare all'Autorità competente, **almeno 180 giorni prima della scadenza** suddetta, documentata domanda di rinnovo, corredata da una relazione sullo stato di fatto degli impianti e del loro utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;

3. di dare atto che la presente autorizzazione **ha validità sull'intero territorio nazionale**, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dal comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
ALLEGATO I: PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 e s.m.i.),

Gli impianti devono essere eserciti e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

1. l'istante deve provvedere alla tenuta di **un registro finalizzato all'annotazione degli interventi manutentivi degli impianti**, con fogli numerati e datati, con specificazione del tipo di manutenzione effettuata;
2. **le tipologie di rifiuti speciali non pericolosi autorizzate** al trattamento risultano esclusivamente quelle riportate nell'Allegato II, del presente provvedimento;
3. la produzione di materiale avente la qualifica di "aggregato recuperato" – End of Waste (EoW) – dall'operazione di recupero dei rifiuti inerti delle attività di costruzione e demolizione di cui ai codici E.E.R. 10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04, deve avvenire in stretta ottemperanza ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 28 giugno 2024, n.127; 4. la Ditta, in conformità ai disposti di cui all'art. 6 del D.M. 28 giugno 2024, n.127, deve **essere dotata di un sistema di gestione** idoneo a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al citato regolamento, comprensivo del controllo della qualità e dell'automonitoraggio;
4. la Ditta, per l'attività di produzione di aggregati riciclati da materiali da demolizione, deve pertanto seguire la **procedura SGQ aggiornata ai sensi del Regolamento ministeriale** - D.M. 28 giugno 2024, n.127, così come da documentazione trasmessa in data 22/11/2024 e pervenuta alla Provincia al Prot.87855 del 25/11/2024;
5. **l'aggregato recuperato** derivante dalla gestione dei rifiuti, in conformità ai criteri di cui all'Allegato 1 del D.M. 127/2024, è **utilizzabile esclusivamente per gli scopi specifici elencati nell'Allegato 2** (art.4 - "Scopi specifici di utilizzabilità") del D.M. 127/2024;
6. l'istante deve accertare che i terzi, ai quali sono affidati **gli eventuali rifiuti prodotti dalle attività di trattamento, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di rifiuti o che comunque siano in regola con quanto stabilito dalla normativa suddetta**. E' fatto salvo, comunque, il rispetto di quanto prescritto in ordine al trasporto dei rifiuti;

ALLEGATO I: PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DI IMPIANTI MOBILI DI RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI (OPERAZIONI DI RECUPERO R5 ED R13 DELL'ALLEGATO C ALLA PARTE IV DEL D.LGS. 152/06 e s.m.i.),

Gli impianti devono essere eserciti e gestiti secondo le specifiche progettuali e le previsioni contenute nella documentazione allegata all'istanza della Ditta, purché compatibili con le seguenti, ulteriori prescrizioni:

7. l'istante deve **essere in grado di fornire** agli Enti di controllo **i dati relativi alle quantità e caratteristiche degli eventuali rifiuti provenienti dalle attività di trattamento**, le relative modalità di stoccaggio, la/e destinazione/i finale/i e le modalità di conferimento. Della/e destinazione/i suddetta/e deve essere nota la natura, lo stato autorizzativo e l'operatività; in particolare l'istante deve dimostrare la conferibilità dei rifiuti alla/e destinazione/i prevista/e;
8. gli aspetti relativi alla necessità di un presidio continuo delle operazioni di trattamento da parte di un competente operatore, devono essere valutati in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività;
9. nell'ambito di ogni campagna di attività degli impianti mobili e in conformità ai disposti di cui all'Allegato 1 del D.M. 127/2024, per ogni lotto di aggregato recuperato (art.2, comma 1, lettera g)), deve essere **prelevato un campione rappresentativo del prodotto ottenuto** che, a seconda degli utilizzi (lettere a ÷ i) Allegato 2), deve essere **sottoposto ai controlli con la ricerca del set di parametri di cui alla Tabella 2** (p.to d.1' "Controlli sull'aggregato recuperato" dell'Allegato 1) e al test di cessione, laddove previsto, con la ricerca dei parametri di cui alla Tabella 3 (p.to d.2 "Test di cessione sull'aggregato recuperato" dell'Allegato 1), **al fine di ottenere materiali conformi alle norme tecniche di riferimento per l'attribuzione della marcatura CE all'aggregato recuperato, indicate in Tabella 4 del D.M. 127/2024;**
10. i lotti di EOW in stoccaggio devono essere opportunamente identificati con **idonea cartellonistica** riportante il codice identificativo del lotto contenuto nella relativa dichiarazione di conformità;
11. è fatto tassativo **divieto al trattamento negli impianti mobili di rifiuti diversi dalle tipologie autorizzate**, in particolare di rifiuti classificati pericolosi (es.: amianto, composti a base di amianto, etc);
12. tutte **le fasi devono essere svolte in modo da contenere le emissioni diffuse in atmosfera;**
13. deve essere adottata ogni cautela che assicuri la captazione, la raccolta ed il trattamento di eventuali effluenti liquidi, dei residui solidi e delle emissioni in atmosfera derivanti dall'attività svolta dagli impianti;
14. nell'esercizio degli impianti devono essere rispettati i criteri igienico-sanitari stabiliti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed in particolare deve essere evitata la perdita accidentale o l'abbandono di rifiuti, anche in fase di movimentazione e/o trasporto e deve essere evitata l'emanazione di eventuali odori sgradevoli;
15. qualora venissero accertati inconvenienti dovuti ad eventuali odori sgradevoli, la Ditta è tenuta ad adottare tutti i sistemi necessari ad eliminare tali inconvenienti. I sistemi da adottarsi devono essere concordati con i competenti Organi di controllo;
16. le operazioni di carico e scarico rifiuti devono avvenire in modo da evitare dispersioni incontrollate in atmosfera e sul suolo;
17. nell'utilizzo degli impianti mobili **devono essere rispettati i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale**. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i limiti di cui sopra deve essere richiesta, al Comune territorialmente competente, l'opportuna deroga prevista per le attività temporanee dall'art. 6, comma 1, lettera h), della Legge 26 ottobre 1995, n. 447; quest'ultima dovrà essere allegata alla documentazione necessaria per lo svolgimento delle singole campagne di attività;
18. l'istante deve garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
19. in ordine alla caratterizzazione dei rifiuti oggetto di recupero, la Ditta deve notificare alle Province ed ai Dipartimenti dell'A.R.P.A. competenti per territorio situazioni negative riscontrate a seguito dei controlli effettuati e deve conformarsi alle decisioni degli Enti suddetti circa le misure cautelative ed ai termini di attuazione delle medesime;
20. la Ditta istante ha l'obbligo di provvedere alle verifiche prescritte ed agli eventuali ulteriori interventi tecnici ed operativi che le Autorità preposte al controllo ritengano necessari durante le fasi di gestione autorizzate;
21. devono essere disponibili mezzi di rapido intervento nell'eventualità che, durante l'impiego degli impianti, si sviluppi un incendio;

23. l'istante deve attenersi a quanto prescritto dagli Enti competenti in relazione allo svolgimento delle singole campagne di attività. E' fatto obbligo, in particolare, di provvedere alle analisi ed alle verifiche prescritte dagli Organi di controllo, anche per quanto attiene eventuali monitoraggi ambientali;
24. per le campagne di attività effettuate nel territorio della Regione Piemonte, per quanto riguarda l'ammissione dei rifiuti agli impianti devono essere effettuate verifiche preliminari – sulla compatibilità sia tra rifiuti e impianti, sia tra i rifiuti risultanti dall'attività e la loro destinazione - alla luce di quanto prescritto dalla D.G.R. n. 25-24837 del 15.06.1998 (in particolare, con riferimento al punto 6 della citata Deliberazione), così come aggiornato e integrato nell'Allegato A della D.G.R. 18-6175 del 7.12.2022. Per le campagne di attività svolte nelle altre Regioni d'Italia devono essere utilizzati i criteri stabiliti dalle rispettive normative regionali;
25. i risultati delle verifiche e dei controlli effettuati nell'ambito dell'esercizio degli impianti devono essere raccolti in modo sistematico ed essere disponibili alle Autorità di Controllo;
26. tutte le attrezzature costituenti gli impianti devono essere sottoposte a periodiche verifiche e manutenzioni al fine di garantirne e mantenerne l'efficienza, nonché verificare la necessità di riparazioni e sostituzioni;
27. l'esercizio degli impianti deve essere affidato a personale tecnico qualificato ed aggiornato;
28. la Ditta deve, in ogni caso, garantire l'assunzione di tutte le misure atte a prevenire incidenti e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nonché poter dimostrare, a richiesta dell'Autorità competente, di aver provveduto all'individuazione dei rischi di incidenti, all'adozione delle appropriate misure di sicurezza ed all'informazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento, ai fini di sicurezza, del/i dipendente/i e di coloro che accedono al cantiere per motivi di lavoro;
29. **in caso di variazioni**, nell'ambito dell'attività autorizzata - **ivi comprese la ragione sociale ed il nominativo del direttore tecnico responsabile degli impianti - è fatto obbligo di comunicazione in merito, entro 20 giorni**, alla Provincia di Cuneo. Deve comunque essere richiesta, ove necessario, nuova autorizzazione;
30. l'eventuale **domanda di rinnovo** dell'autorizzazione deve essere inoltrata alla Provincia di Cuneo, almeno **180 giorni prima della scadenza del provvedimento autorizzativo**, corredata da una relazione sullo stato di fatto degli impianti e del loro utilizzo, nonché dagli eventuali provvedimenti adottati da altre Regioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività, contenenti prescrizioni integrative o divieti;
31. tutte le prescrizioni previste dalla normativa in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte dalla presente autorizzazione;
32. **copia della presente autorizzazione deve essere conservata presso la sede legale** ed operativa della Ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività **una copia dell'autorizzazione deve essere disponibile presso gli impianti**

RIFIUTI AUTORIZZATI:

Categorie omogenee distinte per Codici C.E.R.	Elenco codici C.E.R.	Quantitativo massimo Annuo (Mg/anno)	Operazioni autorizzate
A	10 13 11, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 09 04,	15.000	R13 – R5

ESEMPIO

Spett. PROVINCIA DI CATANIA AREA FUNZIONALE DEL
TERRITORIO SETTORE TUTELA AMBIENTE
protocollo@provincia.catania.legalmail.it

Spett. ARPA DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CATANIA
VIA VECCHIA DI BORGO SAN DALMAZZO 11 95120 CATANIA
dip.catania@pec.arpa.sicilia.it


Cuneo, 17/02/2025

Oggetto: D.Lgs 152/2006 – DGR n.25-24837 del 15/06/98 Impianto mobile per il recupero rifiuti speciali non pericolosi Istanza per svolgimento campagna di attività in Catania, Località Castelletto n.12 (foglio n. 85 particella 316,)

Il sottoscritto PIETRO ESCAVATORE nato a Scordia (CN) il 11/08/1962, residente per la carica nel Comune di Catania in via Centro n.536 in qualità di legale rappresentante dalla FOLLI ESCAVAZIONI srl con sede in Catania Via Macchiavelli n.136 codice fiscale e partita iva 0123457890, iscritta nel registro delle imprese che effettuano il recupero dei rifiuti (AUA Id Pratica: 0123457896) e autorizzata all'esercizio di impianti mobili per operazioni di recupero (R5 – R13 dell'All. C del ex D.lgs 22/97 abrogato D.lgs 152/2006) di rifiuti speciali non pericolosi (n. registro 12345 del 16/02/2023) con la presente trasmette l'istanza per lo svolgimento di una campagna di attività nel comune di Catania Località Castelletto n.12 (foglio n. 85 particella 316,) su mandato dell'impresa MOTO DUMPER Battaglino Giuseppe Srl.

Ubicazione dell'area di cantiere

La frantumazione dei rifiuti non pericolosi avverrà all'interno del cantiere situato in Catania, Località Castelletto n.12 (foglio n. 85 particella 316) come da planimetria allegata.



Descrizione della lavorazione

Nel cantiere verranno frantumati rifiuti non pericolosi provenienti dalla demolizione di fabbricato agricolo con il codice CER 170904 (rifiuti misti di demolizione) per un quantitativo di circa 500 mc pari a 800 ton. Gli interventi di demolizione sono stati autorizzati con permesso di costruire Prot. n. 593/202.

Se saranno presenti materiali come ferro e legno essi verranno preventivamente separati e conferiti a soggetti terzi autorizzati. Dalla frantumazione si otterrà un materiale con caratteristiche chimico/fisiche tali da renderlo utilizzabile per la realizzazione di rilevati e sottofondi all'interno dell'area di cantiere, previo test di cessione come previsto dall'allegato 3 del DM 05/02/98 e da analisi granulometrica. Nel caso specifico il materiale derivante dalla frantumazione, che una volta frantumato sarà ceduto alla ditta MOTO DUMPER Srl, verrà riutilizzato come rilevato per area cortile e strada privata interna.

Attrezzature utilizzate

La frantumazione avverrà con l'utilizzo di frantumatore mobile cingolato di nostra proprietà autorizzato dalla Provincia di Catania per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi. In base alla disponibilità e alle esigenze verrà utilizzato un frantumatore tra quelli indicati nell'autorizzazione.

Durata della lavorazione

Dal momento che la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi è di circa 500 mc si prevede che la lavorazione abbia una durata di circa 3 giorni lavorativi, con inizio previsto per maggio 2025; l'inizio lavori comunque avverrà solo dopo il rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Cuneo. Gli orari di lavoro saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 13,00 alle ore 17,00, mentre eventualmente il sabato dalle ore 08,00 alle ore 12,00.

Impatto acustico

Si allega in copia l'autorizzazione in deroga alle emissioni sonore rilasciata dal Comune di Catania.

Polizza fideiussoria

E' in corso la redazione della polizza fideiussoria che verrà trasmessa a breve. La ditta FOLLI ESCAVAZIONI si impegna a rispettare le prescrizioni riportate nelle sue autorizzazioni.



Tabella "di esempio" Rifiuti in ingresso

Codice EER	Descrizione del rifiuto	Provenienza rifiuto	-Caratteristiche del rifiuti	Mg e/o m ³
			Totale	Mg e/o m³
				Mg/h e/o m³/h

Si richiede la descrizione della qualità dei materiali/rifiuti ottenuti a valle del ciclo di lavorazione/trattamento (produttori/MPS/EoW/rifiuti) e della verifiche previste per la valutazione delle caratteristiche chimico/fisiche/merceologiche del medesimi anche in riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente (riportare la descrizione, le quantità e le tipologie attese, il destino, le norme di riferimento, le analisi ecc....)

Tabella "di esempio" Prodotti/MPS/EoW ottenuti


Descrizione	Destinazione	m ³	Mg
Totale			

Tabella "di esempio" Stima delle tipologie e dei quantitativi di rifiuti prodotti

Codice EER	Descrizione	Destinazione (indicare attività di recupero/smaltimento)	m ³	Mg
Totale				



Mobile crusher Trituratore mobile



Engine / Motore 280 hp Stage V

OVERALL DIMENSION - DIMENSIONE COMPLESSIVA

(A)	Length	Lunghezza	9,6	[m]
(B)	Width	Larghezza	2,3	[m]
(C)	Height	Altezza	2,9	[m]
	Hopper Capacity	Capacità tramoggia	2,5	[m ³]
	Operating Weight	Peso	18	[t]
(D)	Hopper Height	Altezza tramoggia	2,6	[m]
(E)	Tilted hopper	Tramoggia inclinata	4,6	[m]
(F)	Hopper Length	Lunghezza tramoggia	3,9	[m]
	Throughput / Construction Debris	Produzione / Demolizioni	80 ÷ 150	[t/h]
	Final Size	Dimensione Finale	0 ÷ 60	[mm]

VERSION FOLDING - NASTRO PIEGHEVOLE

(G)	Folding Length	Lunghezza	7,6	[m]
-----	----------------	-----------	-----	-----

Data shown in this catalogue may change according with technical improvements
I dati del pieghevole sono indicativi, o riserviamo il diritto di modificarli senza alcun preavviso



TAZ 280 - TRITURATORE MOBILE

SETTORE: C&DD, asfalto, argilla, WW

TAGLIA: 1500 [mm] - 59"

PRODUZIONE: 80 - 150 [ton/hour] *



Foto: no. TAZ 280
Prestat: 07/2023


www.franzoisrl.com



CENTAURO 100.32

CENTAURO 100.32 combina l'azione di un tritratore, un deferizzatore magnetico e un vaglio vibrante compattandoli in un unico impianto.

Grazie ad un'innovativa tecnologia brevettata, è la soluzione perfetta per la frantumazione di rifiuti industriali, asfalto e altre macerie, anche in condizioni non ottimali, riducendo consumo, costi ed impatto ambientale.



1 **Tramoggia**

Capacità: 3 m³
Lunghezza: 3.00 m
Larghezza: 2.00 m

2 **Tritratore**

Gamma: FTR 1000
Bocca trit. : mm 1000 x 900

3 **Nastro materiale grosso**

Larghezza: 500 mm

4 **Nastro primario**

Larghezza: 800 mm

5 **Nastro materiale fine**

Larghezza: 800 mm

6 **Nastro materiale medio**

Larghezza: 500 mm

7 **Vaglio**

Gamma: CVW032
Superficie: mm 3200x1000
Piani vaglianti: 2

Gruppo elettrogeno

8 **Motore:** CAT C4.4 Stage V 125 kW
Alternatore: MeccAlte 165 kVA
Capacità serbatoio: 170 l

Produzione max.

120 t/h

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, con particolare riferimento:

- a) alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come **sottoprodotti**, ai sensi dell'[articolo 184-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), provenienti da cantieri di **piccole dimensioni**, di **grandi dimensioni** e di **grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA**, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
- b) alla disciplina del **deposito temporaneo** delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
- c) **all'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;**
- d) alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti **oggetto di bonifica**.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui agli articoli 183, comma 1, e 240 del TUA

a) **lavori**: comprendono le attività di costruzione, scavo, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere inclusi gli invasi;

b) **suolo**: lo strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie. Il suolo è costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi, comprese le matrici materiali di riporto ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 28](#);

c) **terre e rocce da scavo**: il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra; i sedimenti derivanti da operazioni di svasso, sfangamento e sghiaimento. Le terre e rocce da scavo **possono contenere** anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, nonché fitofarmaci, **purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#)**, per la specifica destinazione d'uso; (Vedi allegato IV)

d) **autorità competente**: l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera nel cui ambito sono generate le terre e rocce da scavo e, nel caso di opere soggette a procedimenti di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.

e) **caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo**: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento;

f) **piano di utilizzo**: il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'[articolo 184-bis TUA](#)

g) **dichiarazione di avvenuto utilizzo** la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21;

h) **ambito territoriale con fondo naturale**: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato che un valore di concentrazione di una o più sostanze nel suolo, superiore alle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

l) **sito di produzione**: il sito in cui sono generate le terre e rocce da scavo;

m) **sito di destinazione**: il sito, come indicato dal piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21, in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono utilizzate;

n) **sito di deposito intermedio**: il sito in cui le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto sono temporaneamente depositate in attesa del loro utilizzo finale e che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 5;

o) **normale pratica industriale**: (vedi allegato III) costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni, anche condotte non singolarmente, alle quali possono essere sottoposte le terre e rocce da scavo, finalizzate al miglioramento delle loro caratteristiche merceologiche per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace. Fermo il rispetto dei requisiti previsti per i sottoprodotti e dei requisiti di qualità ambientale, il trattamento di normale pratica industriale garantisce l'utilizzo delle terre e rocce da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.

Allegato IV - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)

Le procedure di caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) sono riportate di seguito.

I campioni da portare in laboratorio o da destinare ad analisi in campo **sono privi della frazione maggiore di 2 cm** (da scartare in campo) e le **determinazioni analitiche** in laboratorio sono condotte sull'aliquota di granulometria **< a 2 mm**. La concentrazione del campione è determinata riferendosi alla **totalità (peso)** dei materiali secchi, comprensiva anche **dello scheletro campionato** (frazione compresa tra 2 cm e 2 mm).

In caso di terre e rocce provenienti da scavi di sbancamento in **roccia massiva**, ai fini della verifica del rispetto dei requisiti ambientali di cui all'articolo 4 del presente regolamento, la caratterizzazione è eseguita **previa porfirizzazione** dell'intero campione.

Il set di parametri analitici da ricercare è definito in base alle possibili sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle sue vicinanze, ai parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera.

Il **set analitico minimale** da considerare è quello riportato in Tabella 4.1, fermo restando che la lista delle sostanze da ricercare deve essere modificata ed estesa in considerazione delle attività antropiche pregresse.

Tabella 4.1

Arsenico
Cadmio
Cobalto
Nichel
Piombo
Rame
Zinco
Mercurio
Idrocarburi C>12 (pesanti)
Cromo totale
Cromo VI
Amianto
BTEX* (Benzene, Toluene, Xilene)
IPA* (poli-ciclici aromatici)

* Da eseguire nel caso in cui l'area da scavo si collochi a **20 m di distanza da infrastrutture** viarie di grande comunicazione e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera.

Gli analiti da ricercare sono quelli elencati alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, Parte Quarta, Titolo V, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

Allegato IV - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)


I **risultati** delle analisi sui campioni **sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione** di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica.

Le analisi chimico-fisiche sono condotte adottando **metodologie** ufficialmente **riconosciute** per tutto il territorio nazionale, tali da garantire l'ottenimento di valori **10 volte inferiori** rispetto ai valori di concentrazione limite. (Limite è 100 incertezza 10% proprio per evitare errori grossolani)

Il rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui all'[articolo 184-bis, comma 1, lettera d\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti, è garantito quando il contenuto di sostanze inquinanti all'interno delle terre e rocce da scavo, **comprendenti anche gli additivi utilizzati per lo scavo**, sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.



SOGLIE DI CONTAMINAZIONE TERRE E ROCCE DA SCAVO (DPR 120/2017)




VERDE PUBBLICO / RESIDENZIALE (Tab. 1, Col. A)

Arsenico (As): 20
Cadmio (Cd): 5
Cromo VI (CrVI): 5
Mercurio (Hg): 1
Piombo (Pb): 100
Idrocarburi C>12: 50

INDUSTRIALE / COMMERCIALE (Tab. 1, Col. B)

Arsenico (As): 50
Cadmio (Cd): 15
Cromo VI (CrVI): 15
Mercurio (Hg): 5
Piombo (Pb): 1000
Idrocarburi C>12: 750



LIMITI NORMATIVI
(mg/kg s.s.)

Nota: Valori indicativi estratti dall'Allegato 4, DPR 120/2017 per la gestione dei materiali da scavo.



Allegato IV - Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali (articolo 4)

Fatta salva la ricerca dei parametri caratteristici di eventuali pregresse contaminazioni, di potenziali anomalie del fondo naturale, di inquinamento diffuso, nonché di possibili apporti antropici legati all'esecuzione dell'opera, nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa **tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi**, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, **le analisi chimiche dei campioni delle terre e rocce da scavo siano condotte sulla lista completa** delle sostanze di Tabella 4.1.

Il **proponente** nel piano di utilizzo di cui all'allegato 5, **potrà selezionare**, tra le sostanze della Tabella 4.1, le «sostanze indicatrici»: **queste consentono di definire in maniera esaustiva le caratteristiche delle terre e rocce da scavo** al fine di escludere che tale materiale sia un rifiuto ai sensi del presente regolamento e rappresenti un potenziale rischio per la salute pubblica e l'ambiente.

Tabella 4.1 - Set analitico minimale

Tabella 4.1	D.Lgs 152/2006 Parte IV titolo V Allegato 5 CSC [mg/kg] Colonna A	D.Lgs 152/2006 Parte IV titolo V Allegato 5 CSC [mg/kg] Colonna B	DM 46/2019 Allegato 2 suoli in aree agricole
Arsenico	20	50	30
Cadmio	2	15	5
Cobalto	20	250	30
Nichel	120	500	120
Piombo	100	1000	100
Rame	120	600	200
Zinco	150	1500	300
Mercurio	1	5	1
Idrocarburi C>12	50	750	
Cromo totale	150	800	150
Cromo VI	2	15	2
Amianto	<1000	<1000	
BTEX*	0,5	50	
IPA *	1	100	

Allegato III - Normale pratica industriale (articolo 2, comma 1, lettera o)

Tra le operazioni più comunemente effettuate che rientrano nella normale pratica industriale, sono comprese le seguenti:

- **selezione granulometrica** delle terre e rocce da scavo, con l'eventuale eliminazione degli elementi/materiali antropici;
- **la riduzione volumetrica** mediante macinazione;
- **stesa al suolo** per consentire l'asciugatura e la maturazione delle terre e rocce da scavo al fine di conferire alle stesse migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale e favorire l'eventuale biodegradazione naturale degli additivi utilizzati per consentire le operazioni di scavo.

Mantengono la caratteristica di sottoprodotto le terre e rocce da scavo anche qualora contengano la presenza di pezzature eterogenee di natura antropica non inquinante, purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali per l'utilizzo delle terre nelle costruzioni.



- p) **proponente**: il soggetto che presenta il piano di utilizzo;
- q) **esecutore**: il soggetto che attua il piano di utilizzo ai sensi dell'articolo 17;
- r) **produttore**: il soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo e che predispone e trasmette la dichiarazione di cui all'articolo 21;
- s) **ciclo produttivo di destinazione**: il processo produttivo nel quale le terre e rocce da scavo sono utilizzate come sottoprodotti in sostituzione del materiale di cava;
- t) **cantiere di piccole dimensioni**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **< 6.000 mc**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- u) **cantiere di grandi dimensioni**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **> 6.000 mc**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- v) **cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA**: cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in **> 6.000 mc**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- z) **sito oggetto di bonifica**: sito nel quale sono state attivate le procedure di cui al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);

Art. 3 - Esclusioni dal campo di applicazione

1. Il presente regolamento non si applica alle ipotesi disciplinate dall'[articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) ovvero **Immersione in mare** di materiale derivante da attività di escavo e attività di **posa in mare di cavi e condotte**
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i rifiuti **provenienti direttamente dall'esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti**, la cui gestione è disciplinata ai sensi della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 4 - Criteri per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti

2. Ai fini del comma 1 e ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), le **terre e rocce da scavo per essere qualificate sottoprodotti** devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - a) sono generate durante la **realizzazione di un'opera**, di cui costituiscono parte integrante e il **cui scopo primario non è la produzione di tale materiale**;
 - b) il loro **utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo** di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza:
 - 1) nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
 - 2) in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
 - c) **sono idonee ad essere utilizzate direttamente**, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - d) **soddisfano i requisiti di qualità ambientale** espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b).

DISPOSIZIONI COMUNI

3. Nei casi in cui le terre e rocce da scavo contengano **materiali di riporto**, la componente di materiali di **origine antropica frammisti ai materiali di origine naturale** non può superare la quantità massima del **20% in peso**, da quantificarsi secondo la metodologia di cui all'allegato 10.

Oltre al rispetto dei requisiti di qualità ambientale di cui al comma 2, lettera d), le matrici **materiali di riporto sono sottoposte al test di cessione**, effettuato secondo le metodiche di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, recante «Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero», [pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998](#), per i parametri pertinenti, ad esclusione del **parametro amianto**, al fine di accertare il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione delle acque sotterranee, di cui alla **Tabella 2**, Allegato 5, al Titolo 5, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), o, comunque, dei valori di fondo naturale stabiliti per il sito e approvati dagli enti di controllo.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, sull'utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo contenenti amianto presente negli affioramenti geologici naturali, alle terre e rocce da scavo, ai fini del loro utilizzo quali sottoprodotti, si applica per il parametro amianto la **Tabella 1**, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo n. 152 del 2006](#), secondo quanto previsto dall'allegato 4 al presente regolamento. Il parametro amianto è escluso dall'applicazione del test di cessione.

5. La sussistenza delle **condizioni** di cui ai commi 2, 3 e 4 è attestata tramite

A) piano di utilizzo **Cantieri grandi dimensioni** **> 6.000 mc**

B) Dichiarazione di utilizzo art.21 **Cantieri piccole dimensioni** **< 6.000 mc**



DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 5 - Deposito intermedio

1. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo **può essere effettuato** nel sito di **produzione**, nel sito di **destinazione** o in **altro sito** a condizione che siano rispettati i seguenti requisiti:

- a) il **sito rientra nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione**, nel caso di sito di produzione i cui valori di soglia di contaminazione rientrano nei valori di cui alla colonna B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), oppure in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, nel caso in cui il sito di produzione rientri nei valori di cui alla colonna A, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del medesimo decreto legislativo;
- b) l'ubicazione e la **durata del deposito** sono indicate nel piano di utilizzo o nella dichiarazione di cui all'articolo 21;
- c) la durata del deposito **non può superare il termine di validità del piano di utilizzo** o della dichiarazione di cui all'articolo 21;
- d) il deposito delle terre e rocce da scavo è fisicamente **separato e gestito in modo autonomo** anche rispetto ad altri depositi di terre e rocce da scavo oggetto di differenti piani di utilizzo o dichiarazioni di cui all'articolo 21, e a eventuali rifiuti presenti nel sito in deposito temporaneo;
- e) il deposito delle terre e rocce da scavo è conforme alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 e **si identifica tramite segnaletica posizionata in modo visibile**, nella quale sono riportate le informazioni relative al sito di produzione, alle quantità del materiale depositato, nonché i dati amministrativi del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21.



DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 6 - Trasporto

1. Per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito di produzione è accompagnato dalla documentazione indicata nell'**allegato 7**. Tale documentazione equivale, ai fini della responsabilità di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286](#), alla copia del contratto in forma scritta di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

2. La documentazione di cui al comma 1 è predisposta in **triplice copia**, una per il proponente o per il **produttore**, una per il **trasportatore** e una per il **destinatario**, anche se del sito intermedio, ed è conservata dai predetti soggetti per **tre anni** e resa disponibile, in qualunque momento, all'autorità di controllo. Qualora il proponente e l'esecutore sono soggetti diversi, una quarta copia della documentazione deve essere conservata dall'esecutore.

Art. 7 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo in conformità al piano di utilizzo o alla dichiarazione di cui all'articolo 21 è attestato all'autorità competente mediante la dichiarazione di avvenuto utilizzo.

2. La dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), è **resa dall'esecutore o dal produttore** con la trasmissione, anche solo in via telematica, del modulo di cui all'allegato 8 all'autorità e all'Agenzia di protezione ambientale competenti per il sito di destinazione, al comune del sito di produzione e al comune del sito di destinazione. La dichiarazione è conservata per **cinque anni** dall'esecutore o dal produttore ed è resa disponibile all'autorità di controllo.

3. La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21**; l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine **comporta la cessazione, con effetto immediato**, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.

4. Il deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, non costituisce utilizzo, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b).

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 8 - Ambito di applicazione

1. **Gli articoli da 9 a 18** si applicano alla gestione delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera u), che, sulla base della caratterizzazione (vedi allegato I) ambientale effettuata in conformità agli allegati 1 e 2, soddisfano i requisiti di qualità ambientale previsti dall'allegato 4 per le modalità di utilizzo specifico.

Art. 9 - Piano di utilizzo

1. Il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatto in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5, è trasmesso dal proponente all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, per via telematica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori**. Nel caso in cui l'opera sia oggetto di una procedura di **VIA** o di **AIA**, la trasmissione del piano di utilizzo **avviene prima della conclusione del procedimento**. Per le opere soggette alle procedure di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente può, nel provvedimento conclusivo della procedura di VIA, **può stabilire prescrizioni ad integrazione** del piano di utilizzo. (comma 5)

2. Il piano **include la dichiarazione sostitutiva** dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con la quale il legale rappresentante dell'impresa o la persona fisica proponente l'opera, **attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4**, in conformità anche a quanto previsto nell'allegato 3, con riferimento alla normale pratica industriale.

3. L'autorità competente **verifica d'ufficio** la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione trasmessa. Entro **30 giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo, l'autorità competente **può chiedere, in un'unica soluzione**, integrazioni alla documentazione ricevuta. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

4. **Decorsi 90 giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo ovvero dalla eventuale integrazione dello stesso ai sensi del comma 3, il proponente, a condizione che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo 4, **avvia la gestione delle terre e rocce** da scavo nel rispetto del piano di utilizzo, fermi restando gli eventuali altri obblighi previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Allegato I - Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo (articolo 8)

La **caratterizzazione ambientale** è svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale delle terre e rocce da scavo ed **è inserita nella progettazione dell'opera**.

La caratterizzazione ambientale **è svolta dal proponente**, a sue spese, in fase progettuale e, comunque, **prima dell'inizio dello scavo**, nel rispetto di quanto riportato agli allegati 2 e 4.

La caratterizzazione ambientale presenta **un grado di approfondimento conoscitivo almeno pari a quello della livello progettuale** soggetto all'espletamento della procedura di approvazione dell'opera e nella caratterizzazione ambientale sono esplicitate le informazioni necessarie, estrapolate anche da accertamenti documentali, per poter valutare la caratterizzazione stessa producendo i documenti di cui all'**allegato 5**.

Nel caso in cui si preveda il ricorso a metodologie di scavo che non determinano un rischio di contaminazione per l'ambiente, il piano di utilizzo può prevedere che, salva diversa determinazione dell'autorità competente, non sia necessario ripetere la caratterizzazione ambientale durante l'esecuzione dell'opera. Qualora, già in fase progettuale, si ravvisi la necessità di effettuare una caratterizzazione ambientale **in corso d'opera**, il piano di utilizzo indicare le modalità di esecuzione secondo le indicazioni di cui all'**allegato 9**.

La caratterizzazione ambientale in corso d'opera è eseguita a cura dell'esecutore, nel rispetto di quanto riportato nell'allegato 9, Parte A.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Allegato II - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)

Le procedure di campionamento sono illustrate nel piano di utilizzo.

La caratterizzazione ambientale è **eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi** (pozzetti o trincee) e, in subordine, con sondaggi a carotaggio. La densità dei punti di indagine nonché la loro ubicazione sono basate su un **modello concettuale** preliminare delle aree (campionamento ragionato) o sulla base di considerazioni di tipo **statistico** (campionamento sistematico su griglia o casuale).


Nel caso in cui si proceda con una disposizione a griglia, il lato di ogni maglia potrà variare da 10 a 100 m a secondo del tipo e delle dimensioni del sito oggetto dello scavo.

I punti d'indagine potranno essere localizzati in **corrispondenza dei nodi** della griglia (ubicazione sistematica) oppure all'interno di ogni maglia in **posizione opportuna** (ubicazione sistematica causale).

Il numero di punti d'indagine **non può essere inferiore a tre** e, in base alle dimensioni dell'area d'intervento, è aumentato secondo i criteri minimi riportati nella tabella seguente.

DIMENSIONE DELL'AREA	PUNTI DI PRELIEVO
< 2.500 mq	3
2.500 e 10.000 mq	3 + 1 ogni 2.500 mq
> 10.000 mq	7 + 1 ogni 5.000 mq

Tabella 2.1



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Allegato II - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)

Nel caso di opere **infrastrutturali lineari**, il campionamento è effettuato **almeno ogni 500 metri lineari** di tracciato ovvero ogni 2.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, salva diversa previsione del piano di utilizzo, determinata da particolari situazioni locali, quali, la tipologia di attività antropiche svolte nel sito; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

Nel caso di **scavi in galleria**, la caratterizzazione è effettuata prevedendo almeno un sondaggio e, comunque, un sondaggio indicativamente ogni **1000 metri lineari** di tracciato ovvero ogni 5.000 metri lineari in caso di studio di fattibilità o di progetto di fattibilità tecnica ed economica, con prelievo, alla quota di scavo, di **tre incrementi** per sondaggio, a formare **il campione rappresentativo**; in ogni caso è effettuato un campionamento ad ogni variazione significativa di litologia.

La profondità d'indagine è determinata in base alle profondità previste degli scavi.

I campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche sono almeno:

- campione 1: da 0 a 1 m dal piano campagna;
- campione 2: nella zona di fondo scavo;
- campione 3: nella zona intermedia tra i due.

Per scavi superficiali, di profondità **< a 2 m**, i campioni da sottoporre ad analisi chimico-fisiche **sono almeno due**: uno per ciascun metro di profondità.

Allegato II - Procedure di campionamento in fase di progettazione (articolo 8)

Nel caso in cui gli scavi interessino la **porzione satura del terreno**, per ciascun sondaggio, oltre ai campioni sopra elencati, è **acquisito un campione delle acque sotterranee** e, compatibilmente con la situazione locale, **con campionamento dinamico**. In presenza di sostanze volatili si procede con altre tecniche adeguate a conservare la significatività del prelievo.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 9 – Piano di utilizzo

6. L'autorità competente, qualora **accerti la mancata sussistenza dei requisiti** di cui all'articolo 4, **dispone** con provvedimento motivato **il divieto di inizio** ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.

7. **Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo** stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, **secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche** necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo **a campione** o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle **situazioni di potenziale pericolo** comunque segnalate o rilevate.

8. **Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo**, il proponente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, **di eseguire verifiche istruttorie** tecniche e amministrative finalizzate alla validazione preliminare del piano di utilizzo. In caso di validazione preliminare del piano di utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della metà **45 giorni**

9. Il proponente, dopo avere trasmesso il piano di utilizzo all'autorità competente, può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente o ai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via preventiva dei controlli previsti dal comma 7.

10. Gli **oneri economici** derivanti dalle attività svolte dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente ai sensi dei commi 7, 8 e 9, nonché quelli derivanti dalle attività svolte dai soggetti individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, ai sensi dei commi 8 e 9, **sono a carico del proponente**.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 10 - Terre e rocce **conformi** alle concentrazioni soglia di contaminazione – **CSC**

1. Qualora nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4 non superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione indicati nel piano di utilizzo, **il piano di utilizzo è predisposto e trasmesso** secondo le procedure indicate nell'articolo 9.

2. **Per verificare la sussistenza dei requisiti** di cui all'articolo 4, l'autorità competente, **entro 30 giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo o dell'eventuale integrazione dello stesso, **può chiedere all'ARPA** territorialmente competente di effettuare le dovute verifiche, con imposizione dei relativi oneri a carico del proponente, motivando la richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui è realizzata l'opera o alla presenza di interventi antropici non sufficientemente indagati; in tal caso l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente può chiedere al proponente un approfondimento d'indagine in contraddittorio e, **entro 60 giorni**, accerta la sussistenza dei requisiti di cui sopra comunicando gli esiti all'autorità competente.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 11 - Terre e rocce **conformi** ai valori di fondo **naturale**

1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per **fenomeni di origine naturale**, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, **superino le concentrazioni soglia di contaminazione** di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la **possibilità** che le concentrazioni di tali parametri **vengano assunte pari al valore di fondo naturale** esistente.

A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, **il proponente segnala il superamento** di cui sopra ai sensi dell'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e contestualmente **presenta** all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere**. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia **entro 60 giorni** dalla presentazione dello stesso.

Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Arpa territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio **definisce i valori di fondo naturale**. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.

2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 **sono utilizzabili** nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo **sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione**. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 12 - Terre e rocce da scavo prodotto in un sito oggetto di bonifica

1. Nel caso in cui il sito di produzione ricada in un sito oggetto di bonifica, sulla base dei risultati della caratterizzazione di cui all'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), su richiesta e con oneri a carico del proponente, **i requisiti di qualità ambientale** di cui all'articolo 4, riferiti sia al sito di produzione che al sito di destinazione, **sono validati dall'Arpa** territorialmente competente.

Quest'ultima, **entro 60 giorni** dalla richiesta, **comunica al proponente se per le terre e rocce da scavo i valori riscontrati**, per i parametri pertinenti al procedimento di bonifica, non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto 3 aprile 2006, n 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione che sarà indicato nel piano di utilizzo. In caso di esito positivo, la predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità indicate nell'articolo 9.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI** **DIMENSIONI**

Art. 13 – Controllo equipollente

1. Nel caso in cui l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente non esegua le attività previste dagli articoli 10, 11, 12 e 20, comma 3, nei termini rispettivamente stabiliti dagli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, 12, comma 1, e 20, comma 3; le suddette attività possono, su richiesta e con oneri a carico del proponente, **essere eseguite anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti**

2. Ai fini del comma 1, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, è individuato l'elenco degli organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici che svolgono attività tecnico-scientifica in materia ambientale o sanitaria dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e sono approvate le tabelle recanti le tariffe che i proponenti devono corrispondere quali corrispettivi delle prestazioni richieste. **(ISPRA/UNIVERSITA')**



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 14 – Efficacia del piano di utilizzo

1. Nel piano di utilizzo è indicata la **durata del piano** stesso. Salvo deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione delle opere da realizzare, l'inizio dei lavori avviene entro **due anni** dalla presentazione del piano di utilizzo.
2. **Allo scadere dei termini** di cui al comma 1, **viene meno la qualifica di sottoprodotto** delle terre e rocce da scavo con conseguente **obbligo di gestire le stesse come rifiuti** ai sensi della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).
3. In caso **di violazione** degli obblighi assunti nel piano di utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto delle terre e rocce da scavo con conseguente obbligo di **gestirle come rifiuto**, ai sensi della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, **il venir meno di una delle condizioni** di cui all'articolo 4, fa cessare la validità del piano di utilizzo e comporta l'obbligo di gestire le terre e rocce da scavo **come rifiuto** ai sensi della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).
5. Il piano di utilizzo è conservato presso il sito di produzione delle terre e rocce da scavo e presso la sede legale del proponente e, se diverso, anche dell'esecutore, **per 5 anni** a decorrere dalla data di redazione dello stesso e reso disponibile in qualunque momento all'autorità di controllo. Copia di tale documentazione è conservata anche dall'autorità competente.



Mentre le **CSC** (viste prima) **sono limiti fissi e uguali per tutta Italia**, le **CSR** sono dinamiche e dipendono dalle caratteristiche reali del terreno e da come verrà utilizzato.

Le **CSR (Concentrazioni Soglia di Rischio)** rappresentano i livelli di contaminazione "personalizzati" per un sito specifico, calcolati attraverso una procedura tecnica chiamata **Analisi di Rischio Sanitario-Ambientale**.

- **CSC (Soglia di Allarme)**
- **CSR (Soglia di Sicurezza Reale)**

Come vengono calcolate le CSR?

Il calcolo delle CSR tiene conto di tre fattori fondamentali:

- 1. La Sorgente:** Quanto inquinante c'è e quanto è pericoloso.
- 2. Il Percorso:** Come si sposta l'inquinante (es. attraverso la polvere che vola, l'acqua che scende nel sottosuolo o i vapori che risalgono).
- 3. Il Bersaglio:** Chi rischia di essere colpito (gli operai che lavorano nel sito, gli abitanti delle case vicine o l'ecosistema).

Cosa succede dopo il calcolo?

Una volta definita la CSR per ogni sostanza inquinante presente nel sito:

- **Se la concentrazione nel terreno è < CSR:** Il sito è dichiarato **non contaminato** per quell'uso specifico, anche se i valori superano le CSC iniziali. Non serve bonificare, ma potrebbero essere necessarie delle misure di monitoraggio.
- **Se la concentrazione nel terreno è > CSR:** Il sito è ufficialmente **contaminato**. In questo caso, la **bonifica è obbligatoria** per riportare i valori sotto la soglia CSR.

Perché si usano le CSR?

Si usano per evitare bonifiche inutili e costosissime in aree dove, pur essendoci sostanze oltre i limiti standard (CSC), non c'è un rischio reale per la salute delle persone o per l'ambiente.

Fattori di trasporto	ROME 2.1	GIUDITTA 3.2	RBCA Tool Kit 2.6	RISC 5.0	RACHEL 1.1.5	RISK-NET 3.1
Fattore di Lisciviazione (LF)	MEDIA	MEDIA	ALTA	BASSA	MEDIO/ALTA	ALTA
Fattore di attenuazione laterale in falda (DAF)	MEDIA	MEDIA	MEDIA	BASSA	ALTA	ALTA
Fattore di volatilizzazione outdoor da suolo superficiale (VF _{sz})	MEDIO/BASSA	ALTA1	ALTA	BASSA	ALTA	ALTA
Fattore di volatilizzazione outdoor da suolo profondo (VF _{amb})	MEDIO/BASSA	ALTA	ALTA	BASSA	ALTA	ALTA
Fattore di volatilizzazione outdoor da falda (VF _{vamb})	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA
Fattore di emissione di particolato outdoor (PEF)	MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA	ALTA
Fattore di emissione di particolato indoor (PEF _{in})	MEDIA	ALTA	-	-	ALTA	ALTA
Fattore di dispersione in atmosfera (ADF)	-	-	ALTA	-	ALTA	ALTA
Fattore di volatilizzazione indoor da suolo (VF _{seap})	MEDIO/BASSA	ALTA	ALTA	MEDIO/BASSA	ALTA	ALTA
Fattore di volatilizzazione indoor da falda (VF _{vseap})	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA	ALTA

Nota
 Giudizio di attinenza: ALTA - il software utilizza tutte equazioni indicate dal Manuale; MEDIO/ALTA - il software utilizza la maggior parte delle equazioni indicate dal Manuale; MEDIA - il software utilizza alcune equazioni conformi al Manuale; MEDIO/BASSA - il software utilizza equazioni diverse dal Manuale; BASSA - il software non utilizza modelli analitici

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 15 – Aggiornamento del piano di utilizzo

1. In caso di **modifica sostanziale** dei requisiti di cui all'articolo 4, indicati nel piano di utilizzo, il **proponente** o l'esecutore **aggiorna il piano di utilizzo** e lo trasmette in via telematica ai soggetti di cui all'articolo 9, comma 1, corredato da idonea documentazione, anche di natura tecnica, recante le motivazioni a sostegno delle modifiche apportate. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, **entro 30 giorni** dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere, in un'unica soluzione, integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa.

2. Costituisce modifica sostanziale:

- a) **l'aumento del volume** in banco in misura **> al 20%** delle terre e rocce da scavo oggetto del piano di utilizzo;
- b) la **destinazione** delle terre e rocce da scavo ad un sito di destinazione o ad un utilizzo **diversi** da quelli indicati nel piano di utilizzo;
- c) la destinazione delle terre e rocce da scavo ad un sito di **deposito intermedio diverso** da quello indicato nel piano di utilizzo;
- d) la modifica delle tecnologie di scavo.

3. Nel caso previsto dal comma 2, lettera a), il piano di utilizzo è aggiornato **entro 15 giorni dal momento in cui è intervenuta la variazione**. Decorso tale termine cessa, con effetto immediato, la qualifica come sottoprodotto della quota parte delle terre e rocce da scavo eccedenti le previsioni del piano di utilizzo. Decorsi **60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato**, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo eccedenti il volume del piano originario sono gestite in conformità al piano di utilizzo aggiornato.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 15 – Aggiornamento del piano di utilizzo

4. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e c), decorsi **60 giorni** dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate e gestite in modo conforme al piano di utilizzo aggiornato.

5. Nel caso previsto dal comma 2, lettera d), decorsi **60 giorni** dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, possono essere applicate le tecnologie di scavo previste dal piano di utilizzo aggiornato.

6. La **procedura di aggiornamento del piano** di utilizzo relativa alle modifiche sostanziali di cui alla lettera b) del comma 2, può essere effettuata per un **massimo di due volte**, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione di circostanze sopravvenute impreviste o imprevedibili.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 16 – Proroga del piano di utilizzo e accertamenti sul piano di utilizzo aggiornato o prorogato

1. Il **termine** di cui all'articolo 14, comma 1, **relativo all'inizio dei lavori** o alla durata del piano di utilizzo, **può essere prorogato una sola volta** e per la durata massima di **2 anni** in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili, fatte salve eventuali deroghe espressamente motivate dall'autorità competente in ragione dell'entità o complessità delle opere da realizzare. A tal fine il proponente, **prima della scadenza** dei suddetti termini, trasmette in via telematica all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente una comunicazione con l'indicazione del nuovo termine e delle motivazioni a giustificazione della proroga.

2. Nel caso di aggiornamento o proroga del piano di utilizzo l'autorità competente, qualora accerti la mancata sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 o della motivazione richiesta dal comma 1 o dall'articolo 15, comma 6, dispone con provvedimento motivato il divieto di gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti. Per verificare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4, l'autorità competente può chiedere all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente di effettuare le necessarie verifiche secondo la procedura di cui all'articolo 10, comma 2.

Art. 17 - Realizzazione del piano di utilizzo

1. **Prima dell'inizio dei lavori**, il proponente **comunica**, in via telematica, all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente **i riferimenti dell'esecutore del piano di utilizzo**.

2. A far data dalla comunicazione di cui al comma 1, **l'esecutore del piano di utilizzo è tenuto a far proprio e rispettare il piano di utilizzo e ne è responsabile**.

3. **L'esecutore del piano di utilizzo redige la modulistica** di cui agli allegati 6 e 7 necessaria a garantire la tracciabilità delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti.

TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI**

Art. 18 – Gestione dei dati

1. Al fine di garantire pubblicità e trasparenza dei dati relativi alla qualità ambientale del territorio nazionale, ogni autorità competente **comunica i dati dei piani di utilizzo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale** (ISPRA), onde consentire l'aggiornamento della cartografia relativa ai campionamenti, cui è associato un **archivio dei valori delle concentrazioni di contaminanti riscontrati** nelle verifiche pervenute.

La comunicazione è inviata anche alla Regione o Provincia Autonoma e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Art. 19 - Disciplina dei costi sostenuti dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente

1. L'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, **predispone un tariffario nazionale** da applicare al proponente per la copertura dei costi sopportati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 16, 20 e 21 del presente regolamento, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di terre e rocce da scavo.

Nei successivi tre mesi il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more dell'adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **PICCOLE DIMENSIONI**

Art. 20 - Ambito di applicazione

1. il **produttore dimostra**, qualora siano destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, **che non siano superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione** di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione, e che le terre e rocce da scavo non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee, **fatti salvi i valori di fondo naturale**.

2. Nel caso in cui, per fenomeni di origine naturale siano superate le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), i valori di fondo naturale sostituiscono le suddette concentrazioni soglia di contaminazione. **A tal fine, i valori di fondo da assumere sono definiti con la procedura di cui all'articolo 11**, comma 1, e, in tal caso, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è possibile nel rispetto delle condizioni indicate nell'articolo 11, comma 2.

3. Qualora il **sito di produzione** delle terre e rocce da scavo **ricada in un sito oggetto di bonifica**, su richiesta e con oneri a carico del produttore, **i requisiti di qualità ambientale** di cui all'articolo 4, sono **validati dall'Agenzia** di protezione ambientale territorialmente competente, secondo la procedura definita nell'articolo 12. L'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data della richiesta, comunica al produttore se per le terre e rocce da scavo i parametri e i composti pertinenti al procedimento di bonifica non superano le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della sopra indicata Tabella 1, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e di destinazione, affinché siano indicati nella dichiarazione di cui all'articolo 21.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **PICCOLE DIMENSIONI**

Art. 21 - Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

1. La sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 4, è attestata dal produttore **tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** resa ai sensi dell'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), con la trasmissione, anche solo in via telematica, **almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori di scavo**, del modulo di cui all'**allegato 6** al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Nella dichiarazione il produttore indica le quantità di terre e rocce da scavo destinate all'utilizzo come sottoprodotti, l'eventuale sito di deposito intermedio, il sito di destinazione, gli estremi delle autorizzazioni per la realizzazione delle opere e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare **un 1 anno dalla data di produzione delle terre e rocce da scavo**, salvo il caso in cui l'opera nella quale le terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti sono destinate ad essere utilizzate, preveda un termine di esecuzione superiore.

2. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al comma 1, **assolve la funzione del piano di utilizzo** di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

3. Nel caso di **modifica sostanziale** è possibile aggiornare la dichiarazione in via telematica da trasmettere Amministrazione Comunale e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente. Decorsi **15 giorni** dalla trasmissione della dichiarazione aggiornata, le terre e rocce da scavo possono essere gestite in conformità alla dichiarazione aggiornata.

Costituiscono modifiche sostanziali quelle indicate all'articolo 15, comma 2. (Volume, destinazione, Deposito Intermedio, Tecnologia di scavo)

Qualora la variazione riguardi il sito di destinazione o il diverso utilizzo delle terre e rocce da scavo, l'aggiornamento della dichiarazione può essere effettuato per un **massimo di 2 volte** fatte salve eventuali circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **PICCOLE DIMENSIONI**

Art. 21 - Dichiarazione di utilizzo per i cantieri di piccole dimensioni

4. **I tempi** previsti per l'utilizzo delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti possono essere **prorogati una sola volta e per la durata massima di 6 mesi**, in presenza di circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili. A tal fine il produttore, prima della data di scadenza del termine di utilizzo indicato nella dichiarazione, comunica al comune del luogo di produzione e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il nuovo termine di utilizzo, **motivando le ragioni della proroga**.

5. Le attività di scavo e di utilizzo sono effettuate in conformità alla vigente disciplina urbanistica e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

6. Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le Agenzie di protezione ambientale territorialmente competenti effettuano, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nella dichiarazione di cui al comma 1. **L'onere economico derivante dallo svolgimento delle attività di controllo** è a carico del produttore.

I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

7. L'autorità competente, qualora accerti l'assenza dei requisiti di cui all'articolo 4, o delle circostanze sopravvenute, impreviste o imprevedibili di cui ai commi 3 e 4, **dispone il divieto** di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti.



TERRE E ROCCE DA SCAVO PRODOTTO IN CANTIERI DI **GRANDI DIMENSIONI** NON SOTTOPOSTI A VIA E AIA

Art. 22 - Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA e AIA

1. Le terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA, come definiti nell'articolo 2, comma 1, lettera v), per essere qualificate sottoprodotti **devono rispettare i requisiti di cui all'articolo 4, nonché i requisiti ambientali indicati nell'articolo 20**. Il produttore attesta il rispetto dei requisiti richiesti mediante la predisposizione e la trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 21 secondo le procedure e le modalità indicate negli articoli 20 e 21.

DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI

Art. 23 - Disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti

1. **Effettuato ai sensi art. 183 comma 1, lettera bb del TUA** Per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* si effettua, attraverso il **raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta** realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti **contenenti inquinanti organici persistenti** di cui al [regolamento \(CE\) 850/2004](#) sono depositate nel **rispetto delle norme tecniche** che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento; evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall'azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque

b) **Avviate a recupero o smaltimento** secondo una delle seguenti modalità alternative:

- 1) con cadenza almeno **trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i **4000 metri cubi**, di cui non oltre **800 metri cubi** di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata **superiore ad un anno**;

Terre e Rocce - DPR n.120 del 13/06/2017

Deposito Temporaneo

Senza Limite quantitativo



3 MESI


Con Limite quantitativo



12 MESI

<4000 mc di cui Max 800 pericolosi

Riutilizzo Terre e Rocce - DPR n.120 del 13/06/2017



Terre e Rocce - DPR n.120 del 13/06/2017

CER 17.05.04

Terra e rocce, diverse da
quelle di cui al 170503

15 giorni prima

CER 17.05.03*

Terreno e rocce contenenti
sostanze pericolose

**Dichiarazione di utilizzo ai sensi dell'art 21 DPR
120/2017**

Quantità di
sottoprodotto

Eventuale sito
deposito
intermedio

Sito di destinazione

Tempi di utilizzo

estremi autorizzativi

Modifica sostanziale dei requisiti ?

15 giorni prima

AGGIORNAMENTO

Sito di
destinazione si
può modificare
massimo 2 volte

Tempi di utilizzo si
possono
modificare 1 volta
per un massimo di
6 mesi prima della
scadenza

TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

1. Ai fini dell'**esclusione** dall'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti, le terre e rocce da scavo devono essere conformi ai requisiti di cui all'[articolo 185, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e in particolare **devono essere utilizzate nel sito di produzione**. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 3, comma 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 marzo 2012, n. 28](#), **la non contaminazione è verificata ai sensi dell'allegato 4 del presente regolamento**

2. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, comma 1, ai fini del presente articolo, le terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti **amianto** in **misura superiore al valore (1000 mg/kg)** determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, **possono essere riutilizzate esclusivamente nel sito di produzione sotto diretto controllo delle autorità competenti**

A tal fine il produttore **ne dà immediata comunicazione all'Agenzia** di protezione ambientale e all'Azienda sanitaria territorialmente competenti, presentando apposito progetto di riutilizzo. Gli organismi di controllo sopra individuati effettuano le necessarie verifiche e assicurano il rispetto delle condizioni di cui al primo periodo.



TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

3. Nel caso in cui la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale, **la sussistenza delle condizioni** e dei requisiti di cui all'[articolo 185, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), è **effettuata in via preliminare**, in funzione del livello di progettazione e in fase di stesura dello studio di impatto ambientale (SIA), attraverso la presentazione di un (Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti) che contenga:

- **descrizione** dettagliata delle opere da realizzare, comprese le modalità di scavo;
- **inquadramento ambientale** del sito (geografico, geomorfologico, geologico, idrogeologico, destinazione d'uso delle aree attraversate, ricognizione dei siti a rischio potenziale di inquinamento);
- **proposta del piano di caratterizzazione** delle terre e rocce da scavo da eseguire nella fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, che contenga almeno:

numero e caratteristiche dei punti di indagine;
numero e modalità dei campionamenti da effettuare;
parametri da determinare;

- **volumetrie previste** delle terre e rocce da scavo;
- modalità e volumetrie previste delle terre e rocce da scavo **da riutilizzare in sito**.



TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA SUI RIFIUTI

Art. 24 - Utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce escluse dalla disciplina rifiuti

4. In fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, in conformità alle previsioni del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» di cui al comma 2, il proponente o l'esecutore:

a) effettua il campionamento dei terreni, nell'area interessata dai lavori, per la loro caratterizzazione al fine di accertarne la non contaminazione ai fini dell'utilizzo allo stato naturale, in conformità con quanto pianificato in fase di autorizzazione;

b) redige, accertata l'idoneità delle terre e rocce scavo all'utilizzo ai sensi e per gli effetti dell'[articolo 185, comma 1, lettera c\), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), un apposito progetto in cui sono definite:

1. le volumetrie definitive di scavo delle terre e rocce;
2. la quantità delle terre e rocce da riutilizzare;
3. la collocazione e durata dei depositi delle terre e rocce da scavo;
4. la collocazione definitiva delle terre e rocce da scavo.

5. Gli esiti delle attività eseguite ai sensi del comma 3 sono trasmessi all'autorità competente e all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, prima dell'avvio dei lavori.

6. Qualora in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori non venga accertata l'idoneità del materiale scavato all'utilizzo ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera c), le terre e rocce sono gestite come rifiuti ai sensi della Parte IV del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI **BONIFICA**

Art. 25 - Attività di scavo

1. Fatto salvo quanto disposto dall'[articolo 34, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 11 novembre 2014, n. 164](#), per le attività di scavo da realizzare nei **siti oggetto di bonifica già caratterizzati** ai sensi dell'[articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), si applicano le seguenti procedure:

a) nella realizzazione degli scavi è analizzato un numero significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni di misura rappresentative dell'estensione dell'opera e del quadro ambientale conoscitivo. **Il piano di dettaglio, comprensivo della lista degli analiti da ricercare è concordato con l'Arpa** di protezione ambientale territorialmente competente che si pronuncia entro e **non oltre il termine di trenta giorni** dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito e dell'intervento. Il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli Enti interessati il piano operativo degli interventi previsti e un dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei lavori;

b) le attività di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio agli interventi e alle opere di prevenzione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V, della Parte IV, e della Parte VI del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e nel rispetto della normativa vigente in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. Sono, altresì, adottate le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive di contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate nel corso delle attività di scavo, sono rimosse e gestite nel rispetto delle norme in materia di gestione dei rifiuti.



TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI **BONIFICA**

Art. 26 - Utilizzo nel sito

1. L'**utilizzo** delle terre e rocce prodotte dalle attività di scavo di cui all'articolo 25 **all'interno di un sito oggetto di bonifica** è **sempre consentito** a condizione che **sia garantita la conformità alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per la specifica destinazione** d'uso o ai valori di fondo naturale. Nel caso in cui l'utilizzo delle terre e rocce da scavo sia inserito all'interno di un progetto di bonifica approvato, si applica quanto previsto dall'[articolo 242, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).

2. Le terre e rocce da scavo **non conformi** alle **CSC** o ai **valori di fondo**, ma inferiori alle **CSR**, possono essere utilizzate nello stesso sito alle seguenti condizioni:

a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, **sono preventivamente approvate dall'autorità ordinariamente competente**, nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 o 252 del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), **mediante convocazione di apposita conferenza di servizi**. Le terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzate nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio e nel rispetto del modello concettuale preso come riferimento per l'elaborazione dell'analisi di rischio. Non è consentito l'impiego di terre e rocce da scavo conformi alle concentrazioni soglia di rischio in sub-aree nelle quali è stato accertato il rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione;

b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo delle terre e rocce da scavo è consentito solo nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni d'uso indicate all'atto dell'approvazione dell'analisi di rischio da parte dell'autorità competente.



Allegato V – Piano di Utilizzo (articolo 9)

Il piano di utilizzo indica che le terre e rocce da scavo derivanti dalla realizzazione di opere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera aa), del presente regolamento sono integralmente utilizzate, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi purché esplicitamente indicato.

Nel dettaglio il piano di utilizzo indica:

1. l'ubicazione dei siti di produzione delle terre e rocce da scavo con l'indicazione **dei relativi volumi** in banco suddivisi nelle diverse litologie;
2. l'ubicazione dei **siti di destinazione** e l'individuazione dei cicli produttivi di destinazione delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti, con l'indicazione dei relativi volumi di utilizzo suddivisi nelle diverse tipologie e sulla base della provenienza dai vari siti di produzione. I siti e i cicli produttivi di destinazione possono essere alternativi tra loro;
3. **le operazioni di normale pratica industriale** finalizzate a migliorare le caratteristiche merceologiche, tecniche e prestazionali delle terre e rocce da scavo per il loro utilizzo, con riferimento a quanto indicato all'allegato 3;
4. le modalità di esecuzione e le risultanze della caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo eseguita in fase progettuale in conformità alle previsioni degli allegati 1, 2 e 4, precisando in particolare:
 - i risultati **dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento** (ad esempio, fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche geologiche-idrogeologiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche;
 - **le modalità di campionamento, preparazione dei campioni e analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati** che tenga conto della composizione naturale delle terre e rocce da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavo che si prevede di adottare, esplicitando quanto indicato agli allegati 2 e 4;

Allegato V – Piano di Utilizzo (articolo 9)

- la necessità o meno di ulteriori approfondimenti in corso d'opera e i relativi criteri generali da seguire, secondo quanto indicato nell'allegato 9

5. **l'ubicazione degli eventuali siti di deposito intermedio** in attesa di utilizzo, anche alternativi tra loro, con l'indicazione della classe di destinazione d'uso urbanistica e i tempi del deposito per ciascun sito;

6. i **percorsi previsti per il trasporto** delle terre e rocce da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione (siti di produzione, aree di caratterizzazione, siti di deposito intermedio, siti di destinazione e processi industriali di impiego), nonché delle modalità di trasporto previste (ad esempio, a mezzo strada, ferrovia, nastro trasportatore).

Al fine di esplicitare quanto richiesto, il piano di utilizzo indica, altresì, anche in riferimento alla caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, i seguenti elementi per tutti i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi compresi i siti di deposito intermedio e la viabilità:

1. inquadramento territoriale e topo-cartografico:

1.1 denominazione dei siti, desunta dalla toponomastica del luogo;

1.2 ubicazione dei siti (comune, via, numero civico se presente, estremi catastali);

1.3 estremi cartografici da Carta Tecnica Regionale (CTR);

1.4 corografia (preferibilmente scala 1:5000);

1.5 planimetrie con impianti, sottoservizi sia presenti che smantellati e da realizzare (preferibilmente scala 1:5000 1:2000), con caposaldi topografici (riferiti alla rete trigonometrica catastale o a quella IGM, in relazione all'estensione del sito, o altri riferimenti stabili inseriti nella banca dati nazionale ISPRA);

1.6 **planimetria quotata** (in scala adeguata in relazione alla tipologia geometrica dell'area interessata allo scavo o del sito);

Allegato V – Piano di Utilizzo (articolo 9)

1.7 profili di scavo e/o di riempimento (pre e post opera);

1.8 schema/tabella riportante i volumi di sterro e di riporto.

2. inquadramento urbanistico:

2.1 Individuazione della destinazione d'uso urbanistica attuale e futura, con allegata cartografia da strumento urbanistico vigente.

3. inquadramento geologico ed idrogeologico:

3.1 descrizione del contesto geologico della zona, anche mediante l'utilizzo di informazioni derivanti da pregresse relazioni geologiche e geotecniche;

3.2 ricostruzione stratigrafica del suolo, mediante l'utilizzo dei risultati di eventuali indagini geognostiche e geofisiche già attuate. I materiali di riporto, se presenti, sono evidenziati nella ricostruzione stratigrafica del suolo;

3.3 descrizione del contesto idrogeologico della zona (presenza o meno di acquiferi e loro tipologia) anche mediante indagini pregresse;

3.4 livelli piezometrici degli acquiferi principali, direzione di flusso, con eventuale ubicazione dei pozzi e piezometri se presenti (cartografia preferibilmente a scala 1:5000).

4. descrizione delle attività svolte sul sito:

4.1 uso pregresso del sito e cronistoria delle attività antropiche svolte sul sito;

4.2 definizione delle aree a maggiore possibilità di inquinamento e dei possibili percorsi di migrazione;

4.3 identificazione delle possibili sostanze presenti;

4.4 risultati di eventuali pregresse indagini ambientali e relative analisi chimico-fisiche.

Allegato V – Piano di Utilizzo (articolo 9)

5. **piano di campionamento e analisi:**

5.1 descrizione delle indagini svolte e delle modalità di esecuzione;


5.2 localizzazione dei punti di indagine mediante planimetrie;

5.3 elenco delle sostanze da ricercare come dettagliato nell'allegato 4;

5.4 descrizione delle metodiche analitiche e dei relativi limiti di quantificazione.



Modalità Campionamento *Effettuato ai sensi della norma UNI 10802/2013*



PRELIEVO DA CUMULO

1

2



>2 CM



QUARTATURA (rid.volumetrica)

3



INCREMENTI


4



CONFEZIONAMENTO ALIQUOTE

5

Punti di prelievo degli incrementi



Superficie [mq]	Punti di Prelievo
< 10.000	almeno 20 punti
10.000 – 50.000	da 21 a 25
50.000 – 250.000	da 26 a 60
250.000 – 500.000	da 60 a 120
> 500.00	almeno 20 ogni 10.000 mq

prospetto 4 Selezione di contenitori di utilizzo generale per vari tipi di rifiuti

Tipo di contenitore	Resistente a temperature estreme	Resistenza alla rottura	Permeabilità a gas e liquidi	Facilità di riapertura	Riutilizzabilità	Idoneità a sostanze volatili	Dimensioni disponibili		Costo
							piccola	grande	
Bottiglia di plastica rigida con tappo a vite o fermaglio ¹⁾	+	+	-	+	+	-	+	+	++
Bottiglia di vetro con tappo di plastica e battente di PTFE ¹⁾	+ ²⁾	-	+	+	+	+	+	-	+
Bottiglia di plastica colorata con tappo di plastica e battente di PTFE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Bottiglia di vetro colorato con tappo di plastica e battente di PTFE	+ ²⁾	-	+	+	+	+	+	-	+
Sacchetti di polietilene pesante con chiusura ³⁾	-	+	-	+	-	-	+	+	++

1) È preferibile utilizzare contenitori con bocca larga.
 2) Nel caso i contenitori debbano essere riposti in frigorifero o congelati, occorre lasciare uno spazio interno sufficiente al fine di evitarne la rottura.
 3) Da utilizzarsi solo in casi eccezionali in quanto rappresentano il contenitore meno appropriato.

++ Giudizio molto positivo.
 + Giudizio positivo.
 - Giudizio negativo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Articolo 47 e articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati del produttore

il sottoscritto produttore

Massa	Valerio
Cognome	Nome

C.F.	M	S	S	V	L	R	7	0	L	0	5	L	2	1	9	G
------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

nato a:	Torino	il:	05/07/1970
---------	---------------	-----	-------------------

in qualità di:	Legale Rappresentante
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

della:	Impresa Costruzione EDILMASSA srl
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...	

Residente in:	Torino	10100	TO
Comune	CAP	Provincia	

Via Bruno Buozzi	10
Via	Numero

011-19680599	edilmassa@legalmail.com
Telefono	e-mail

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che i materiali da scavo provenienti dal sito di produzione identificato nella "Sezione B" della presente dichiarazione prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti come indicato nella "Sezione B" della presente dichiarazione, sono sottoposti al regime di cui all'Articolo 184-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 poiché rispettano le disposizioni di cui all'Articolo 4 del presente regolamento.

Sezione B: dati del sito di produzione
(compilare tante sezioni B per quanti sono i siti di produzione)

Sito di origine:	Ivrea	10115	TO
Comune	CAP	Provincia	

Via Perra	36
Via	Numero

Nuova costruzione centro commerciale "Il platano"
Tipo di intervento (B.7.b2)

F. 36 M. 38-52-589-590p
Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle...)

Zona C - Nuovi complessi insediativi
Destinazione d'uso urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:	Comune di Ivrea
Autorità competente che ha autorizzato l'opera da cui originano i materiali da scavo	

Mediante:	Concessione n.137/2021 del 18/12/2021
Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera da cui originano i materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo...)	

Dimensione dell'area:	32.000 mq
Indicare la dimensione dell'area in metri quadri	

Tecnologie di scavo:	Macchine escavatrici
----------------------	-----------------------------

Quantità di materiale da scavo destinata all'utilizzo:	18.000 mc
Indicare la quantità prodotta in metri cubi da destinare come sottoprodotto all'utilizzo fuori sito	

Sezione C: dati dell'eventuale sito di deposito intermedio
(compilare tante sezioni C per quanti sono i siti di deposito intermedio)

I materiali di scavo sono depositati:

Cantiere

Sito di deposito intermedio:	Ivrea	10115	TO
Comune	CAP	Provincia	

Via Perra	36
Via	Numero

Allegato VI - Dichiarazione di utilizzo di cui all'articolo 21

Dichiarazione di utilizzo

Di proprietà di:	Immobiliare MARTINO SPA <small>Indicare la proprietà del sito di deposito intermedio</small>		
Gestito da:	Massa Valerio – Edilmassa srl <small>Indicare il responsabile della gestione del sito di deposito intermedio</small>		
F. 36 M. 589p-590p <small>Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)</small>			
Destinazione Urbanistica (da PRGC):	Zona C – Nuovi complessi insediativi		
Autorizzato da:	Comune di Ivrea <small>Autorità competente ed estremi autorizzativi</small>		
Periodo di deposito:	15 mesi – complessità del progetto <small>Giustificare se superiore ad anni 1</small>		
Massimo quantitativo che verrà depositato:	10.000 mc e reimpiego in sito <small>Indicare la quantità in metri cubi</small>		

Sezione D: dati del sito di destinazione
(compilare tante sezioni D per quanti sono i siti di destini)



I materiali di scavo, verranno:

- 1) Destinati a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo

Sito di destinazione:	Montaldo Dora <small>Comune</small>	12016 <small>CAP</small>	TO <small>Provincia</small>
Via	Via Adriano Olivetti		5 <small>Numero</small>
Livellamento terreno per riporto in quota <small>Tipo di intervento (ciclo produttivo, recuperi, ripristini,.....)</small>			
F.3 Mappale 12-13 <small>Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle....)</small>			

Area B –Parzialmente edificata, area urbana

Destinazione urbanistica (da PRGC) del sito di produzione

Autorizzato da:	Comune di Montaldo Dora <small>Autorità competente che ha autorizzato l'opera che prevede l'utilizzo di materiali di scavo (se pertinenti.....)</small>		
Mediante:	SCIA 3125/2022 <small>Riferimenti autorizzativi concernenti l'opera di destinazione dei materiali di scavo (estremi, tipologia, data, protocollo....)</small>		

Quantità:	4.000 <small>Indicare la quantità che verrà destinata a utilizzo</small>		
-----------	--	--	--

- 2) Avviati ad un ciclo produttivo

Impianto di destinazione:	Pavone Canavese <small>Comune</small>	10080 <small>CAP</small>	TO <small>Provincia</small>
---------------------------	---	------------------------------------	---------------------------------------

Via	Strada Valasse	86 <small>Numero</small>
-----	-----------------------	------------------------------------

Stabilizzazione calce e cemento

Tipologia di impianto

Terre stabilizzate – 2.000 mc

Materiale prodotto

Sezione E: tempi previsti per l'utilizzo

I tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno dalla data di produzione, salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore sono i seguenti:

Data presunta inizio attività di scavo:	2 Maggio 2026
Data presunta ultimazione attività di scavo:	30 Novembre 2026
Data presunta inizio attività utilizzo:	5 Dicembre 2026
Data presunta ultimazione attività di utilizzo:	31 Marzo 2027

Estremi atto autorizzativo dell'opera	160
---------------------------------------	------------

Dichiara infine di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazione non veritiere e di falsità negli atti dell'articolo 76 del DPR 445/2000, e della conseguente decadenza dei benefici di cui all'articolo 75 del DPR 445/2000:
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (articolo 13 d.lgs. 196/2003)

Luogo e data,


03/05/2026

Firma del dichiarante *

Valerio Massa – Edilmassa srl

(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000



Volume di scavo	Deposito Intermedio	Sito Destinazione	Ciclo produttivo
+ 18.000	- 10.000 (d1)		+ 2.000
		1) - 4.000 (d2)	
		2) - 2.000 (d3)	

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 460 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da ****, rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Parisi, Stefano Soncini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Albosaggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Pillitteri, Chiara Figura, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Maria Armando Pillitteri in Milano, via Podgora n. 3; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

- in esito al procedimento amministrativo avviato, l'Amministrazione comunale ha adottato l'ordinanza di rimozione dei rifiuti n. 24/2020 per violazione dell'art. 192, comma 1, d.lgs. n. 152/2006, impugnata dal ricorrente;

- con segnalazione certificata di inizio attività, alternativa al permesso di costruire, il ricorrente ha presentato al Comune di Albosaggia un "progetto di riqualificazione ambientale di un'area sita in località "****" mappali n. ****- FG ****", con contestuale comunicazione allo Sportello Unico per le Attività produttive del Comune, afferente ai terreni agricoli di proprietà, sui quali era stato contestato il deposito di rifiuti;

- il Comune di Albosaggia ha inibito l'attività prevista da tale SCIA, disponendo contestualmente l'archiviazione della segnalazione, tenuto conto, nei vari considerata, che "con riferimento al materiale qualificato dal Sig. **** come

sottoprodotto ex art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, non risulta che sia stata preventivamente protocollata presso gli uffici comunali la necessaria dichiarazione di utilizzo ex art. 21 del D.P.R. n. 120/2017 e non risultano altresì prodotti i documenti di trasporto, come previsto dall'art. 6, comma 1, allegato 7 del D.P.R. succitato, con ciò determinandosi l'impossibilità di quantificazione dettagliata del materiale movimentato/depositato";

- nelle more del presente giudizio, il ricorrente è stato assolto nel procedimento penale per deposito incontrollato di rifiuti ex art. 256 d.lgs. n. 152/2006, con sentenza del Tribunale di Sondrio n. 411/2022, passata in giudicato;

- va precisato sin d'ora che la sentenza penale ha ritenuto, previa escussione testimoniale, che sia stata raggiunta in giudizio la prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'art. 21 del d.P.R. 120/2017 anche presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Albosaggia.

3) Il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti sono fondati.

Terre e Rocce - DPR n.120 del 13/06/2017

art. 7 comma 3 - Dichiarazione di avvenuto utilizzo

La dichiarazione di avvenuto utilizzo deve essere resa ai soggetti di cui al comma 2, **entro il termine di validità del piano di utilizzo** o della dichiarazione di cui all'articolo 21; **l'omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto.**

Dichiarazione di avvenuto utilizzo (D.A.U.)
(articolo 7)

La dichiarazione è compilata dall'esecutore del piano di utilizzo o dal produttore a conclusione dei lavori di utilizzo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Articolo 47 e articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

esente da bollo ai sensi dell'articolo 37 D.P.R. 445/2000

Sezione A: dati dell'esecutore o produttore

Il sottoscritto esecutore o produttore

Cognome	Nome

C.F.																			
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nato a:		il:	
---------	--	-----	--

in qualità di:	
Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.	

della:	
Ragione sociale ditta, impresa, società, ente,...	

Residente in:				
Comune	CAP	Provincia		

Via	Numero

Telefono	e-mail

Sezione B: dati del sito di produzione

Sito di origine:				
Comune	CAP	Provincia		

Via	Numero

Riferimenti catastali (Foglio, particelle, sub particelle,...)

DICHIARA

- di aver gestito le terre e rocce da scavo sottoprodotto in conformità alle previsioni del piano di utilizzo o della dichiarazione di cui all'articolo 21 trasmesso in data ____ numero di protocollo _____
- dichiara altresì di aver utilizzato :
 - 1) ____ m³ di terre e rocce da scavo nell'opera di _____ realizzata nel Comune di _____ Provincia di _____ via _____ n. ____ autorizzata con provvedimento n. ____ del _____
 - o 2) ____ m³ di terre e rocce da scavo nel processo produttivo della ditta _____ nello stabilimento ubicato in Comune di _____, via _____

Dichiara inoltre di:

- essere consapevole delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dai benefici di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000;
- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003).

Luogo e data

_____/_____/_____

Firma dichiarante *

(per esteso e leggibile)

* La dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, oppure sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia del documento di identità ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. n. 445 del 2000

Tabella 1 All.to V al titolo V del D.lgs 152/2006

Nr°	Composti Inorganici	Classe A	Classe B
1	Antimonio	10	30
2	Aresinico	20	50
3	Berillio	2	10
4	Cadmio	2	15
5	Cobalto	20	250
6	Cromo Totale	150	800
7	Cromo IV	2	15
8	Mercurio	1	5
9	Nichel	120	500
10	Piombo	100	1000
11	Rame	120	600
12	Selenio	3	15
13	Comp.Organostannici	1	350
14	Tallio	1	10
15	Vanadio	90	250
16	Zinco	150	1500
17	Cianuri (liberi)	1	100
18	Fluoruri Aromatici	100	2000
19	Benzene	0,1	2
20	Etilbenzene	0,5	50
21	Stirene	0,5	50
22	Toluene	0,5	50
23	Xilene	0,5	50
24	Sommatoria Aromatici	1	100
25	Benzo (a) antracene	0,5	10
26	Benzo (a) pirene	0,1	10

Nr°	Composti Inorganici	Classe A	Classe B
27	Nenzo (b) fluorantene	0,5	10
28	Benzo (k) fluorantene	0,5	10
29	Benzo (g,h,i,) perilene	0,5	10
30	Crisene	5	50
31	Dibenzo (a,e) pirene	0,1	10
32	Dibenzo (a,l) pirene	0,1	10
33	Dibenzo (a,i) pirene	0,1	10
34	Dibenzo (a,h) pirene	0,1	10
35	Dibenzo (A,h) antracene	0,1	10
36	Indenopirene	0,1	5
37	Pirene	5	50
38	Somm.Policiclici Arom	10	100
39	Clorometano	0,1	5
40	Diclorometano	0,1	5
41	Triclorometano	0,1	5
42	Cloruro di vinile	0,01	0,1
43	1,2-Dicloroetano	0,2	5
44	1,1 Dicloroetilene	0,1	1
45	Tricloroetilene	1	10
46	Tetracloroetilene (PCE)	0,5	20
47	1,1-Dicloroetano	0,5	30
48	1,2-Dicloroetilene	0,3	15
49	1,1,1-Tricloroetano	0,5	50
50	1,2-Dicloropropano	0,3	5
51	1,1,2-Tricloroetano	0,5	15
52	1,2,3-Tricloropropano	1	10

Nr°	Composti Inorganici	Classe A	Classe B
53	1,1,2,3-Tetracloroetano	0,5	10
54	Tribromometano	0,5	10
55	1,2-Dibromometano	0,01	0,1
56	Dibromoclorometano	0,5	10
57	Bromodiclorometano	0,5	10
58	Brom. Nitrobenzeni	0,5	10
59	1,2-Dinitrobenzene	0,1	25
60	1,3-Dinitrobenzene	0,1	25
61	Cloronitrobenzeni	0,1	10
62	Monoclorobenzene	0,5	50
63	Dicloro non cancerogeni	1	50
64	Dicloro cancergeni	0,1	10
65	1,2,4-Triclorobenzene	1	50
66	1,2,4,5-tetraclorobenzen	1	25
67	Pentaclorobenzene	0,1	50
68	Esaclorombenzene	0,05	5
69	Fenoli non clorurati		
70	Metilfenolo	0,1	25
71	Fenolo	1	60
72	2-Clorofenolo	0,5	25
73	2,4-Diclorofenolo	0,5	50
74	2,4,6-Triclorofenolo	0,01	5
75	Pentaclorofenolo	0,01	5
76	Anilina	0,05	5
77	o-Anisina	0,1	10
78	m, p-Anisidina	0,1	10

Nr°	Composti Inorganici	Classe A	Classe B
79	Difenilamina	0,1	10
80	p-Toluidina	0,1	5
81	Sommatoria Ammine Ar.	0,5	25
82	Fitofarmaci . Alaclor	0,01	1
83	Aldrin	0,01	0,1
84	Atrazina	0,01	1
85	alfa-esacloroetano	0,01	0,1
86	beta-esacloroetano	0,01	0,5
87	gamma-esacloroetano	0,01	0,5
88	Clordano	0,01	0,1
89	DDT, DDT, DDE	0,01	0,1
90	Dieldrin	0,01	0,1
91	Endrin	0,01	2
92	PCDF	1x10 ⁻⁵	1x10 ⁻⁴
93	PCB	0,06	5
94	Idrocarburi leggeri <12	10	250
95	Idrocarburi pensati >12	50	750
96	Amianto	1000*	1000*
97	Esteri dell'acido Ftalico	10	60

Concentrazione Soglia di Contaminazione nel suolo e sottosuolo (CSC)

Classe A Verde
Pubblico e privato
residenziale

Classe B Commerciale
Industriale Verde


Tabella I. Criteri di assegnazione dello stato “contaminato”/“non contaminato” delle matrici “suolo” e “sottosuolo” in diversi ambiti normativi e operativi. Con il termine “in situ” ci si riferisce alla matrice in posto, non scavata; il termine “on site” indica il riutilizzo della matrice scavata utilizzata sullo stesso sito (così come definito dal c.1 art. 240 del TUA); il termine “extra sito” indica il riutilizzo della matrice scavata in un sito di destinazione diverso dal sito di provenienza.

Ambito	Inquinamento diffuso	Siti contaminati	Gestione TRS		
	(in situ)	(in situ)	Siti contaminati	Siti non contaminati	Gestione extra sito
			(riutilizzo on site)	(riutilizzo on site)	Riutilizzo extra sito
Stato: non contaminato	C<CSC (VFN)	C<CSC (VFN/VFA) C<CSR ^a	C<CSC (VFN) C<CSR	C<CSC (VFN)	C<CSC (VFN) ^b
Azione	Nessun intervento richiesto		Possibilità di riutilizzo ^c		
Stato:contaminato	C>CSC (VFN)	C>CSC (VFN/VFA) C>CSR	C>CSC (VFN); C>CSR	C>CSC (VFN)	C>CSC (VFN) ^b
Azione	Piani di gestione inquinamento diffuso	Caratterizzazione Analisi di Rischio, Bonifica MISO, MISP	TRS non possono essere escluse dall'ambito di applicazione della parte IV del TUA. Impossibilità di riutilizzo come sottoprodotto		

^aCSR (concentrazioni soglia di rischio): determinate attraverso un'analisi di rischio in modalità inversa. Attraverso questo procedimento, utilizzando parametri ambientali ed esposizioni sito specifiche sono calcolati i valori di concentrazione massima dei contaminati tali da non comportare dei rischi non accettabili alla salute umana e all'ambiente (con particolare riguardo alla salvaguardia delle acque sotterranee).


^briferito sia al sito di produzione sia al sito di destinazione.

^ccon limitazioni nel caso CSC(VFN)<C<CSR.



C = Concentrazioni determinate
 CSC = Concentrazioni soglia contaminazione
 CSR = Concentrazioni soglia di rischio
 VFN = Valore di fondo naturale
 VFA = Valore di fondo antropizzato

Processo amministrativo



predisposizione di cartografie regionali, sia per valutazioni a scala locale.

Svolgimento del procedimento

Il comma 1 dell'Art. 11 del D.P.R. 120/17 delinea un percorso tecnico-amministrativo che può essere condotto con la successione di fasi indicata di seguito. Nel caso si intenda utilizzare i materiali scavati in un sito diverso da quello di produzione il percorso tecnico-amministrativo volto alla determinazione del VFN sarà condotto parallelamente per il sito di produzione e per il sito di destinazione, coinvolgendo le agenzie territorialmente competenti rispettivamente sul sito di produzione e di destinazione, se diverse.

1. il produttore, avendo rilevato superamenti delle CSC di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 nella fase di caratterizzazione dei materiali, dopo aver proceduto alla segnalazione ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiede all'ARPA territorialmente competente un incontro tecnico, nel quale presenta e illustra i dati a disposizione. Nel corso dell'incontro si condividono le linee essenziali del modello concettuale sulla base del quale viene definito il Piano di indagine;
2. il produttore, sulla base di quanto concordato con l'ARPA, predispose una proposta di Piano di indagine, che sottopone all'ARPA;

3. se ritenuto adeguato, il piano è trasmesso formalmente, e il produttore ne dà esecuzione, informando l'ARPA del programma di campionamenti. L'ARPA, valutandone caso per caso la necessità, partecipa alla campagna di campionamenti, prelevando, se del caso, uno o più campioni di controllo;
4. il produttore, in esito ai risultati degli studi e delle analisi effettuate, trasmette la relazione conclusiva;
5. l'ARPA verifica l'adeguatezza quali/quantitativa dei dati presentati e la coerenza delle conclusioni ottenute, e definisce i valori di fondo naturale.

Qualora si intenda utilizzare il materiale scavato in un sito diverso da quello di produzione, saranno contestualmente coinvolte, in ogni fase del procedimento, sia l'agenzia territorialmente competente del sito di produzione che quella del sito di destinazione (se diverse). Eventuali superamenti delle CSC saranno comunicati agli enti competenti ai sensi dell'art. 242 o 245 ("Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione") qualora ne ricorrano le condizioni.

Figura 11 - Schema riassuntivo del procedimento da seguire per la definizione di valori di fondo naturale ai sensi dell'art. 11 del DPR 120/17

"Tariffario nazionale di cui all'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 per la copertura dei costi sopportati dalle ARPA/APPA"

Il presente tariffario è stato predisposto ai sensi dell'articolo 19 del DPR n. 120 del 13 giugno 2017 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n° 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n°164", che stabilisce che l'ISPRA, entro tre mesi dalla pubblicazione del Regolamento, predisponga un tariffario nazionale da applicare al proponente per la copertura dei costi sostenuti dal sistema agenziale, individuando il costo minimo e un costo proporzionale ai volumi di materiale da scavo. Nei successivi tre mesi il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare deve adottare, con proprio decreto, il tariffario nazionale. Nelle more di approvazione e adozione del tariffario nazionale, i costi sono definiti dai tariffari delle ARPA o APPA territorialmente competenti.

Il tariffario, è stato elaborato da un Gruppo di lavoro n. 8 nell'ambito delle attività sulla applicazione della normativa in materia di terre e rocce da scavo.

Il tariffario è strutturato tenendo conto delle singole attività che il sistema ARPA/APPA è tenuto ad organizzare e svolgere secondo quanto richiesto dagli artt. 9,10,11,12,16, 20 e 21 del DPR 120/2017.

Gli articoli 9,10,11,12 e 16 si riferiscono ad attività che riguardano i cantieri di grandi dimensioni soggetti a VIA ed AIA; l'art. 22 del DPR relativo ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA individua ai fini dell'attestazione del rispetto dei requisiti di cui all'art. 4, le medesime procedure e modalità previste per gli articoli 20 e 21 relativi ai cantieri di piccole dimensioni.

Gli interventi richiesti al sistema ARPA/APPA prevedono, per alcune attività, una specifica richiesta da parte dell'Autorità competente, in altri casi una richiesta da parte del proponente e in altri ancora è, invece, stabilito un intervento diretto delle Agenzie.

Articolo 9, comma7: fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente effettua, secondo una programmazione annuale, le ispezioni, i controlli, i prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto degli obblighi assunti nel piano di utilizzo trasmesso ai sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo quanto previsto dall'allegato 9. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attività o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate.

Il comma 7 prevede, quindi, interventi di ARPA/APPA, in base alla programmazione annuale della singola Agenzia, consistenti nella:

- analisi e verifica della documentazione contenuta nel Piano di Utilizzo;
- esecuzione di uno o più sopralluoghi sui siti da indagare;
- esecuzione dei campionamenti e delle analisi richieste per accertare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo. Il numero dei campioni, così come la tipologia dei parametri da analizzare, è funzione delle caratteristiche dell'intervento di scavo richiesto secondo quanto indicato dagli Allegati 2, 4 e 9 al DPR;
- stesura di una relazione tecnica contenente la descrizione delle attività svolte e gli esiti dell'accertamento per verificare il rispetto degli obblighi assunti nel Piano di utilizzo.

Riferimenti DPR 120/2017	Interventi richiesti	Fase di intervento	Parametro	Costo minimo (euro)
	Approfondimento di indagine (contraddittorio)	Campionamento (costo per campione)	area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
			SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
			COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Metalli (1)	50
			Metalli (2-5)	130
			Metalli (6-10)	200
			Metalli (da 11 in poi)	250
			Idrocarburi C>12	85
			BTEX	260
			IPA	260
			Amianto (qualitativa)	100
			Amianto (quantitativa)	500
			Altri parametri vedi punto art. 12 c. 1 e 20 c.3	-
art. 11 c. 1 + art. 20 c. 2	Piano di Indagine per i valori di fondo (condiviso ed eseguito in contraddittorio)	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
		Sopralluogo	area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
			area < 2.500 mq	130
		Campionamento (costo per campione)	area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
			SEMPLICE (con attrezzatura manuale)	35
		Analisi (costo per campione)	COMPLESSO (con ausilio di attrezzature meccaniche)	100
			Metalli (1)	50
			Metalli (2-5)	130
			Metalli (6-10)	200
		Relazione tecnica	Metalli (da 11 in poi)	250
	1.500			
art. 12 c. 1 + art. 20 c. 3	Validazione requisiti di qualità ambientale di cui all'art. 4	Esame documentazione	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780
		Relazione tecnica	area < 2.500 mq	130
			area 2.500-10.000 mq	390
			area 10.000-50.000 mq	780
			ogni ulteriore 50.000 mq	780

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 1 marzo 2019, n. 46

Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'art. 241 del d.lgs 152 del 3/4/2006

Art. 1 - Oggetto, finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano entro il 30 giugno di ogni anno al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni agroalimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al presente regolamento e gli interventi adottati.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti sulla protezione delle acque sotterranee e superficiali dall'inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse.

Richiamo lettera p e q dell'art. 240 de l.lgs 152/2006

p) **bonifica**: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

q) **ripristino e ripristino ambientale**: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, anche costituenti complemento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici;

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'[articolo 240 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), nonché le seguenti:

- a) **area agricola**: la porzione di territorio destinata alle produzioni agroalimentari;
- b) **produzioni agroalimentari**: le attività di coltura agraria, pascolo e allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all'alimentazione di animali destinati al consumo umano;
- c) **valutazione di rischio**: valutazione complessiva degli elementi di potenziale rischio ambientale e sanitario associato all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento;
- d) **valore di fondo** geochimico: distribuzione di una sostanza nel suolo derivante dai processi naturali, con eventuale componente antropica non rilevabile o non apprezzabile.

Richiamo lettera b e c dell'art. 240 de l.lgs 152/2006

b) concentrazioni soglia di contaminazione (**CSC**): i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che **costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica**, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un'area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati;

c) concentrazioni soglia di rischio (**CSR**): i **livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi di rischio sito specifica** secondo i principi illustrati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica. I livelli di concentrazione così definiti costituiscono i livelli di accettabilità per il sito;

Richiamo lettera b e c dell'art. 240 de l.lgs 152/2006

d) **sito potenzialmente contaminato**: un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino **superiori** ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (**CSC**), in attesa di espletare le operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

e) **sito contaminato**: un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano **superati**;

f) **sito non contaminato**: un sito nel quale la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti **inferiore** ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (**CSC**) oppure, se superiore, risulti comunque **inferiore** ai valori di concentrazione soglia di rischio (**CSR**) determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica;

Art. 3 - Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'[articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

2. Le attività di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro **novanta giorni** dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'[articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445](#), corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento.

4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.

Art. 3 - Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un'area agricola, il responsabile dall'inquinamento pone tempestivamente in essere le necessarie misure di prevenzione e ne dà immediata comunicazione, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla regione, alla provincia, al comune, all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e all'Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competenti nonché, per le aree ricadenti all'interno del perimetro di Siti di interesse nazionale (SIN), anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche.

2. Le attività di caratterizzazione di aree agricole sono attuate dal responsabile dell'inquinamento in conformità a quanto previsto dall'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento, e sono preventivamente comunicate alle amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui all'esito delle attività di caratterizzazione risulti che i livelli di Concentrazioni soglie contaminazioni (CSC) di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento, non sono stati superati, il soggetto responsabile presenta alle amministrazioni competenti, entro novanta giorni dalla data di notifica di cui al comma 1, un'autocertificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della necessaria documentazione tecnica. Tale autocertificazione conclude il procedimento.

Art. 4 - Valutazione di rischio

1. In caso di accertamento del superamento delle CSC di cui all'allegato 2, **anche per una sola sostanza**, all'esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell'inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di cui all'allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all'ordinamento colturale effettivo e potenziale dell'area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato.
2. In attesa della valutazione di rischio di cui al comma 1 e della individuazione dei necessari interventi, la ASL competente stabilisce le misure da adottare al fine di garantire la sicurezza alimentare ed effettua gli opportuni controlli sui prodotti derivanti da produzioni agroalimentari per i parametri che superano i valori delle CSC.
3. Se all'esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono **compatibili** con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile presenta alla regione territorialmente competente e, nel caso di aree ricadenti nel perimetro dei SIN, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 1, **un'istanza di conclusione del procedimento corredata dalla documentazione tecnica inerente la valutazione di rischio**. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza, l'amministrazione competente può richiedere l'effettuazione di ulteriori controlli, oppure dichiarare concluso il procedimento relativamente all'area agricola.

Art. 3 - Procedure operative per la caratterizzazione delle aree

4. Entro i successivi trenta giorni la regione, in collaborazione con ARPA e ASL secondo le rispettive competenze, attiva gli opportuni controlli, i cui esiti, con le eventuali prescrizioni integrative, sono comunicati alle amministrazioni competenti.

Richiamo comma 2 dell'art. 304 de l.lgs 152/2006

2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla provincia, alla regione, o alla provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tale comunicazione deve avere ad oggetto tutti gli aspetti pertinenti della situazione, ed in particolare le generalità dell'operatore, le caratteristiche del sito interessato, le matrici ambientali presumibilmente coinvolte e la descrizione degli interventi da eseguire. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare irroga una sanzione amministrativa non inferiore a mille euro né superiore a tremila euro per ogni giorno di ritardo.

Allegato II

	CSC (mg kg ⁻¹ espressi come ss)
Composti inorganici	
1 Antimonio	10*
2 Arsenico	30*
3 Berillio	7*
4 Cadmio	5*
5 Cobalto	30*
6 Cromo totale	150*
7 Cromo VI	2*
8 Mercurio	1*
9 Nichel	120*
10 Piombo	100*
11 Rame	200*
12 Selenio	3*
13 Tallio	1*
14 Vanadio	90*
15 Zinco	300*
16 Cianuri (liberi)	1
Aromatici policiclici	
17 Benzo(a)antracene	1
18 Benzo(a)pirene	0,1
19 Benzo(b)fluorantene	1
20 Benzo(k)fluorantene	1
21 Benzo(g,h,i)perilene	5
22 Crisene	1
23 Dibenzo(a,h)antracene	0,1
24 Indenopirene	1
Fitofarmaci	
25 Alaclor	0,01
26 Aldrin	0,01
27 Atrazina	0,01
28 alfa-esacloroesano	0,01

29 beta-esacloroesano	0,01
30 gamma-esacloroesano (lindano)	0,01
31 Clordano	0,01
32 DDD	0,01
33 DDT	0,01
34 DDE	0,01
35 Dieldrin	0,01
36 Endrin	0,01
Diossine e furani	
37 Sommatoria PCDD, PCDF + PCB Dioxin-Like (PCB-DL) ** (conversione T.E.)	6 ng/kg SS WHO-TEQ
38 PCB non DL ***	0,02
Idrocarburi	
39 Idrocarburi C10-C40 (1)	50
Altre sostanze	
40 Amianto (2)	100
41 Di-2-Etlesilftalato	10
42 Sommatoria Composti Organostannici (TBT, DBT, TPT e DOT)	1
* Valore da utilizzare solo in assenza di Valori di Fondo Geochimico (VFG) validati da ARPA/APPA	
** sommatoria PCDD/PCDF e dei congeneri PCB Dioxin-Like numeri 77, 81, 105, 114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189. Per il WHO-TEQ, si fa riferimento alla scala di tossicità WHO del 2005, utilizzata per calcolare i livelli di PCDD/PCDF e PCB Dioxin-Like negli alimenti e nei mangimi.	
*** congeneri non Dioxin-Like: 28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, 187.	
(1) Da determinare con metodica ISPRA-ISS-CNR-ARPA. Gli idrocarburi C<10 andranno ricercati direttamente con tecnica «Soil gas survey», unicamente per valutare la loro presenza/assenza ai fini di acquisire elementi conoscitivi utili agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.	
(2) Corrispondente al limite di rilevabilità della tecnica analitica diffrattometrica a raggi X oppure I.R. - trasformata di Fourier. In ogni caso dovrà utilizzarsi la metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori.	

GRAZIE DELL'ATTENZIONE